

BaloiseCombi economia domestica

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2020

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali da pagina 5

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, a complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le "Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata Basilese. La sede centrale si trova a Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet all'indirizzo www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trova nelle condizioni contrattuali (CC). La copertura assicurativa selezionata e i dati individuali, come ad esempio la somma assicurata convenuta, sono indicati nel contratto di assicurazione.

È prevista una copertura singola o combinata per cose, spese e redditi come indicato di seguito

→ Mobilia domestica

Tutti i beni mobili destinati all'uso privato.

→ Mobilhome/roulotte

Casa mobile senza immatricolazione stradale, che può essere trasportata soltanto con autocarro o roulotte non immatricolate, completa di accessori. L'assicurazione per l'area circostante è compresa automaticamente.

→ Assicurazione preventiva

Nuovi acquisti e incrementi di valore di cose assicurate per il valore totale nei luoghi di assicurazione.

→ **Ciclomotori (motorini) incluse biciclette elettriche ad essi equiparate**
Ciclomotori (motorini) incluse biciclette elettriche ad essi equiparate (con pedalata assistita superiore a 25 km/h) per il cui uso sulle strade pubbliche è richiesta la targa.

→ Valori pecuniari

Denaro contante, titoli, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli preziosi (in forma di riserve, lingotti o merci di scambio), pietre preziose e perle sciolte, titoli di trasporto impersonali, abbonamenti e buoni, carte prepagate (es. Travel Cash Card, Reka Card o Lunch Check).

→ Spese

Spese di sgombero e di smaltimento, spese di decontaminazione, spese domestiche supplementari, spese di sostituzione delle serrature, spese di movimentazione e protezione, spese per lo spegnimento di incendi, spese di accertamento del danno e spese per esperti, spese per misure provvisorie.

Sono assicurati i seguenti rischi e danni:

- incendio/danni della natura
- terremoto
- furto
- acque
- rottura vetri
- casco mobilia domestica
- casco cellulare

Questa copertura assicurativa può essere completata con

- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione viaggi
- assicurazione di protezione giuridica

È possibile beneficiare inoltre delle seguenti coperture supplementari

- modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
- modulo di sicurezza Protection
- assistenza

3. Validità temporale e territoriale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi o causati nel corso della durata contrattuale.

La validità territoriale si evince dalle CC e dal proprio contratto di assicurazione.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o per un periodo più lungo, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Se il contratto di assicurazione viene annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente il premio versato. Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se

- il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso
- il contratto di assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, il contraente si fa carico di una parte del danno (franchigia).

7. Ritardo nel pagamento e conseguenze della mora

Se in seguito a una diffida scritta il premio non viene saldato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tutte le spese addebitate entro il termine fissato, il contratto di assicurazione può essere riattivato. Per la riattivazione della copertura assicurativa è determinante la data del pagamento. Per la durata dell'interruzione non sussiste alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni concesso nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

8. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di dichiarazione precontrattuale) e deve notificare alla Basilese le variazioni dei fattori di rischio che si verificano nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un aggravamento o una riduzione del rischio.

Per evitare un'eventuale sottoassicurazione e la conseguente riduzione della prestazione si consiglia di determinare il valore di assicurazione corretto con l'ausilio del foglio d'inventario della Basilese nell'assicurazione mobiliare domestica.

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile 24 ore su 24 da ogni parte del mondo al numero: 00800 24 800 800. In caso di difficoltà di collegamento dall'estero, chiamare il numero +41 58 285 28 28.

La notifica di sinistro può essere effettuata anche su Internet (www.baloise.ch) o tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

In caso di furto avvertire subito la polizia. Se il bagaglio va perso o viene danneggiato, occorre richiedere un attestato della causa e dell'entità del danno all'impresa di trasporto o di viaggio.

Per le procedure relative alla protezione giuridica è necessario informare prima telefonicamente la Basilese, affinché possano essere prese subito le misure adeguate. La liquidazione del sinistro avviene tramite i servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA, Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Genève.

Durante e dopo l'evento dannoso il contraente è tenuto a provvedere al mantenimento della cosa assicurata e deve contribuire a minimizzare il danno avvalendosi di misure adeguate (obbligo di salvataggio e di minimizzare il danno). Devono essere evitate inoltre modifiche delle cose danneggiate in seguito alle quali sarebbe più difficile o impossibile stabilire la causa o l'entità del danno (divieto di modifica). Il contraente deve dare informazioni riguardanti il danno e fornire i dati necessari a giustificare la richiesta di risarcimento (obbligo d'informare). Inoltre è soggetto all'obbligo di prova (ricevute, giustificativi) al fine di stabilire l'entità del danno.

Il danno viene determinato dalle parti, da un esperto comune oppure con una procedura peritale.

In caso di violazione intenzionale di questi obblighi, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione intenzionale di un obbligo influisce sul verificarsi di un sinistro o sulla sua entità, la Basilese ha la facoltà di ridurre o addirittura negare la prestazione.

9. Sinistro causato intenzionalmente

Se il sinistro è stato causato per colpa lieve, la Basilese versa la prestazione completa. In caso di negligenza grave (violazione delle norme generali di prudenza), la Basilese può ridurre le proprie prestazioni.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione termina con la disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Preavviso/termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale la Basilese ha versato una prestazione	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento	30 giorni dopo la consegna della disdetta presso il contraente 14 giorni dopo la consegna della disdetta presso l'assicuratore
Contraente	Aumento dei premi e della franchigia, in seguito ad esempio a variazioni tariffarie (eccetto adeguamento automatico della somma assicurata per mobilia domestica/mobilhome/roulotte)	Prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso	Scadenza dell'anno assicurativo in corso
	Aumento del premio in seguito ad aggravamento essenziale del rischio	30 giorni dalla consegna della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
	Violazione dell'obbligo di informazione pre-contrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane dalla constatazione della violazione, al massimo 1 anno dopo la stipula del contratto	Ricevimento della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di dichiarazione pre-contrattuale	4 settimane dalla constatazione della violazione	Ricevimento della disdetta
	Aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aumento del rischio	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricevimento della disdetta

Di regola, è possibile dare disdetta della parte di contratto soggetta a modifica oppure dell'intero contratto di assicurazione. La disdetta deve avvenire per iscritto.

Motivi dell'estinzione	Momento dell'estinzione
Trasferimento all'estero	Subito
Fallimento del contraente	Dichiarazione di fallimento

11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto delle incombenze contrattuali, la Basilese deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola di consenso: ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti

per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione del sinistro, in particolare i dati della proposta e della notifica di sinistro. Se necessario, la Basilese può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. assicuratore precedente). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing. Nella proposta di assicurazione i clienti vengono informati in merito al loro diritto di negare l'uso dei dati personali a scopo pubblicitario.

Scambio dei dati: nell'interesse di tutti i contraenti, se necessario la Basilese scambia i dati con assicuratori precedenti e riassicuratori nazionali ed esteri. Per poter offrire una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in alcuni casi anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese deve ricorrere alla trasmissione dei dati all'interno ma anche all'esterno del gruppo.

Intermediari: per l'assistenza e la consulenza ai clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto di accesso e di rettifica: come previsto dalla LPD, il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, il cliente può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclami@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione mobilia domestica

A1 Mobilia domestica

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A1

La mobilia domestica, ovvero tutte le cose mobili destinate all'uso privato, inclusi

- gioielli, orologi da polso/tasca
- biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati (es. biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h) e mezzi simili a veicoli
- beni presi in leasing e noleggiati
- le costruzioni amovibili sono costruzioni itineranti, che non sono state erette come installazioni durature e che non sono o non devono essere assicurate come un edificio
- animali domestici
- attrezzi e indumenti da lavoro acquistati privatamente da lavoratori dipendenti

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Particolarità riguardanti gioielli, orologi da polso/tasca

Nell'ambito della somma assicurata per la mobilia domestica, gioielli, orologi da polso/tasca sono assicurati contro il furto fino a un massimo di 50 000 CHF.

Questa limitazione non vale se, al momento dell'evento dannoso, la persona assicurata indossa gioielli, orologi da polso/tasca o se questi sono chiusi in un contenitore di sicurezza. Per contenitori di sicurezza s'intendono casseforti a parete murate o a mobile oltre i 100 kg di peso.

Base di calcolo dell'indennizzo

Valore a nuovo

Nuovo acquisto o sostituzione con un oggetto di pari valore al momento del sinistro, dedotto il valore residuo della mobilia domestica danneggiata. Nuovo acquisto o sostituzione con un animale domestico di pari valore al momento del sinistro.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Mobilia domestica danneggiata/animali domestici feriti

Spese di riparazione o di cura: al massimo fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto.

Non sussiste copertura assicurativa per

A1.20

Cose e animali domestici definiti singolarmente, per cui esiste un'assicurazione separata, e cose che sono o che devono essere assicurate presso un'assicurazione cantonale.

A1.21

Valori pecuniari.

A1.22

Cose che non sono mobilia domestica, come

- veicoli a motore incl. rimorchio (eccetto modellini telecomandati)
- accessori di veicoli a motore, es. cose non installate permanentemente sul veicolo, in presenza di un'assicurazione casco (es. pneumatici, portasci ecc.)
- mobilhome
- roulotte
- camper
- barche, per il cui utilizzo sia prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria (eccetto kite)
- aeromobili con obbligo di registrazione nella matricola svizzera degli aeromobili (eccetto paracadute, deltaplani, parapendio e aerei telecomandati fino a 30 kg di peso)
- ciclomotori (motorini) incluse biciclette elettriche ad essi equiparate (con pedalata assistita superiore a 25 km/h)

A1.23

Spese per il ripristino di registrazioni video, audio o dati e software di elaborazione elettronica dei dati su supporti di qualsiasi tipo.

A1.1 Mobilhome/roulotte

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A1.1

Mobilhome (casa mobile senza immatricolazione stradale, che può essere trasportata soltanto con autocarro) o roulotte non immatricolate completa di accessori.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

Base di calcolo dell'indennizzo

Valore a nuovo

Nuovo acquisto o sostituzione con un oggetto di pari valore al momento del sinistro, dedotto il valore residuo della mobilhome/roulotte danneggiata.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Valore attuale

Valore a nuovo dedotto il deprezzamento dovuto a usura o altri motivi. I resti verranno conteggiati al valore attuale.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Non sussiste copertura assicurativa per

A1.1.20

Mobilhome/roulotte che sono o che devono essere assicurate presso un'assicurazione cantonale.

A1.1.21

- Roulotte immatricolate
- Camper

A1.2 Assicurazione area circostante

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A1.2.1

Costruzioni edili

Costruzioni edili che si trovano all'esterno della mobilhome/roulotte, che non vi appartengono ma che si trovano sullo stesso terreno, come per esempio muri di sostegno, scale, strade, imbocchi, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni e simili.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

A1.2.2

Piantumazione area circostante

Le spese necessarie per il ripristino e la piantumazione di giardini (incl. humus) al fine di riportarli allo stato iniziale.

Base d'indennizzo = spese effettive

Non sussiste copertura assicurativa per

A1.2.20

Piantumazione area circostante

- Danni dovuti alla grandine e alla pressione della neve sulle piante
- Danni causati da danneggiamento doloso nonché danneggiamento causato da animali selvatici non custoditi privatamente
- Danni che possono essere coperti da un'assicurazione danni delle acque

A1.2.21

Cose definite singolarmente, per cui esiste un'assicurazione separata, e cose che sono o che devono essere assicurate presso un'assicurazione cantonale.

A2 Assicurazione preventiva

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A2

L'assicurazione preventiva si applica a nuovi acquisti e incrementi di valore di cose assicurate per il valore totale nei luoghi di assicurazione. In caso di sinistro le somme assicurate dell'assicurazione preventiva e delle cose assicurate vengono considerate insieme.

L'assicurazione preventiva è valida nel quadro e nei limiti del presente contratto di assicurazione e fino all'indennizzo massimo stabilito per l'assicurazione preventiva stessa.

A3 Ciclomotori (motorini) incluse biciclette elettriche ad essi equiparate

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A3

Ciclomotori (motorini) incluse biciclette elettriche ad essi equiparate (con pedalata assistita superiore a 25 km/h) per il cui uso sulle strade pubbliche è richiesta la targa.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per veicoli che non vengono più utilizzati = valore attuale

Base di calcolo dell'indennizzo

Valore a nuovo

Nuovo acquisto o sostituzione con un oggetto di pari valore al momento del sinistro, dedotto il valore residuo del veicolo danneggiato.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Valore attuale

Valore a nuovo dedotto il deprezzamento dovuto a usura o altri motivi. I resti verranno conteggiati al valore attuale.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Veicoli danneggiati

Spese di riparazione: al massimo fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto; in caso di assicurazione del valore attuale, al massimo il valore attuale.

Non sussiste copertura assicurativa per

A3.20

Veicoli per cui esiste un'assicurazione separata.

A4 Valori pecuniari

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A4

- Contanti
- Titoli e assegni di viaggio
- Monete e medaglie
- Metalli preziosi (in forma di riserve, lingotti o merci di scambio)
- Pietre preziose e perle sciolte
- Titoli di trasporto impersonali, abbonamenti e buoni
- Carte prepagate (es. Travel Cash Card, Reka Card o Lunch Check)

Base d'indennizzo = spese effettive

A5 Spese

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

A5.1

Spese di sgombero e di smaltimento

Le spese per lo sgombero dei resti dell'oggetto assicurato dal sito in cui si è verificato il danno, le spese per il relativo trasporto al più vicino luogo di raccolta idoneo e le spese per il deposito, lo smaltimento e la distruzione degli stessi.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.2

Spese di decontaminazione

Spese per

- l'ispezione, la decontaminazione e la sostituzione del terreno contaminato (incl. fauna e flora), lo smaltimento delle acque contaminate sui terreni di proprietà o in locazione su cui si è verificato il danno materiale
- il trasporto del terreno o dell'acqua contaminati in un impianto di depurazione e ritorno nel sito in cui si è verificato il danno
- il trasporto del terreno o dell'acqua contaminati nella discarica idonea più vicina, il rispettivo deposito o lo smaltimento in loco
- il ripristino dei terreni di proprietà o in locazione allo stato precedente al verificarsi del danno

Le spese di decontaminazione vengono rimborsate solo se

- riguardano una contaminazione documentabile verificatasi a causa di un evento assicurato su un terreno di proprietà o in locazione
- la decontaminazione è necessaria a causa di una disposizione di diritto pubblico rilasciata entro un anno dal verificarsi del danno e che si basa su leggi oppure ordinanze entrate in vigore prima
- del verificarsi del danno stesso
- non vi è alcun rimborso di esse tramite un altro contratto di assicurazione

Se il sinistro provoca un peggioramento della contaminazione già esistente nel terreno, vengono rimborsati solo gli oneri che superano l'importo necessario all'eliminazione della contaminazione preesistente, a

prescindere se in assenza del danno assicurato tale importo sarebbe stato speso e in quale momento.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.3

Spese domestiche supplementari

Spese per l'inutilizzabilità dei locali danneggiati e per la perdita di reddito derivante da sublocazione.

Base d'indennizzo = spese supplementari effettive detratte le spese risparmiate

A5.4

Spese di sostituzione delle serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, tessere magnetiche e simili o di serrature appartenenti ai luoghi assicurati indicati nel contratto di assicurazione e alle cassette di sicurezza locate.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.5

Spese di movimentazione e protezione

Le spese che insorgono perché, allo scopo di ripristinare cose assicurate, è necessario movimentare, modificare o proteggere altre cose (es. oneri per lo smontaggio e rimontaggio di oggetti di mobilia domestica, per lo sfondamento, la demolizione o la ricostruzione di parti dello stabile/della mobilhome/roulotte o per l'ampliamento di aperture).

Questa assicurazione è sussidiaria, ovvero le spese vengono assunte solamente se non sono rimborsate da un'assicurazione cantonale o di altro genere.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.6

Spese per lo spegnimento di incendi

Le spese dei vigili del fuoco e le ulteriori spese per lo spegnimento di incendi che sono state sostenute dal contraente o che gli sono state addebitate.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.7

Spese di accertamento del danno e spese per esperti

Le necessarie spese di accertamento del danno e le spese per esperti esterni scelti di comune accordo oppure da parte della Basilese al fine di identificare il danno assicurato.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.8

Misure provvisorie

Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie.

Base d'indennizzo = spese effettive

A5.9

Beni affidati ed effetti di ospiti

Beni affidate di proprietà di terzi ed effetti di ospiti.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

Non sussiste copertura assicurativa per

A5.20

Spese per lo spegnimento di incendi

Le spese per le prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dai servizi pubblici in virtù di disposizioni di legge.

B1 Incendio/danni della natura

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

B1.1

Incendio

- Incendio
- Fumo (effetto repentino e accidentale)
- Fulmine
- Esplosione
- Implosione
- Meteoriti e altri corpi celesti
- Danni da bruciatura e fuoco utilitario
- Caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi
- Deterioramento di prodotti surgelati in caso di guasto tecnico dell'apparecchio di refrigerazione o di mancanza di corrente

B1.2

Eventi naturali

- Piena
- Alluvione
- Uragano (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi e scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate)
- Grandine
- Valanga
- Pressione della neve
- Frana
- Caduta di sassi
- Scoscendimento

Per la mobilia domestica e per l'assicurazione preventiva si applicano le disposizioni dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) in merito all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.

B1.3

Incendio/danni della natura

Danni da furto, acque e rottura vetri, conseguenti a danni causati da incendio o elementi naturali.

B1.4

Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico da parte di un medico diplomato o di uno psicoterapeuta in seguito a un danno assicurato causato da incendio o elementi naturali.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a 3000 CHF per evento.

Non sussiste copertura assicurativa per

B1.20

Incendio

- Danni dovuti dall'azione normale e progressiva del fumo
- Danni causati da colpi d'ariete, fratture provocate da forza centrifuga e altre forze meccaniche d'esercizio
- Danni a macchinari elettrici, apparecchi elettrici e condutture sotto tensione provocati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, dalla sovratensione o dal surriscaldamento conseguente al sovraccarico
es. cortocircuito
- Danni causati a dispositivi di protezione elettrici, verificatisi durante il loro normale funzionamento
es. danneggiamento di fusibili

B1.21

Eventi naturali

- Cedimenti di terreno
- Cattivo terreno da costruzione
- Costruzione difettosa
- Insufficiente manutenzione dello stabile
- Omissione di misure protettive
- Movimenti artificiali di terreno
- Caduta di neve dai tetti
- Acque sotterranee
- Piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi
- Reflusso di acque dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
- Danni di esercizio e di gestione che, secondo l'esperienza, sono da prevedere
- Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente
- Danni causati dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie o tubi di scarico
- Danni causati da uragani o dall'acqua a barche e natanti sull'acqua

B1.22

Incendio/danni della natura

Danni dovuti a terremoto o eruzione vulcanica.

B1.23

Sostegno psicologico

Diritto di regresso di terzi.

B2 Terremoto

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Distruzione, danneggiamento o smarrimento a causa di

B2.1

Terremoto

Scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sottomarino. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un evento tettonico o meno.

B2.2**Eruzioni vulcaniche**

Risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava.

B2.3**Definizione dell'evento**

Tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno costituiscono un evento dannoso. L'assicurazione copre tutti gli eventi dannosi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

B2.4

Incendio/danni della natura, danni da furto, acqua e rottura vetri in conseguenza di terremoti o eruzioni vulcaniche.

B2.5**Sostegno psicologico**

Spese per il sostegno psicologico da parte di un medico diplomato o di psicoterapeuti in seguito a un danno assicurato causato da terremoti o eruzioni vulcaniche.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a **3000 CHF** per evento.

Non sussiste copertura assicurativa per**B2.20**

Danni causati da

- acque di bacini artificiali o altri impianti idrici
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, qualunque sia la causa

B2.21

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente.

B2.22**Sostegno psicologico**

Diritto di regresso di terzi.

B3 Furto

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

B3.1**Furto con scasso**

Furto tramite

- irruzione violenta in uno stabile/una mobilhome/roulotte o nei suoi locali
- apertura forzata di un contenitore all'interno di uno stabile/una mobilhome/roulotte

Viene considerato furto con scasso anche il furto effettuato con le chiavi o i codici giusti, a condizione che l'autore se ne sia appropriato mediante furto con scasso o rapina.

Per il contenuto di casseforti a parete murate, casseforti a mobile o corazzate e caveau, la Basilese risponde solo se questi sono chiusi a chiave e le relative chiavi sono in possesso del responsabile che le porta

con sé, le conserva con cura a casa propria o le chiude a chiave in un contenitore adeguato, per le cui chiavi si applicano le medesime disposizioni. Per la custodia dei codici di serrature a combinazione e per chiavi elettroniche, carte a codice e simili, le presenti disposizioni sono applicabili per analogia.

B3.2**Danneggiamento/vandalismo**

Danneggiamento/vandalismo in caso di furto o tentato furto a

- mobilia domestica
- stabili/mobilhome/roulotte (nei luoghi di assicurazione), in assenza di copertura assicurativa tramite diverso contratto

B3.3**Rapina**

- Furto con minaccia o con l'effettivo uso della violenza contro persone
- Furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a infortunio, svenimento o decesso

B3.4**Furto semplice**

- Furto inteso né come furto con scasso né come rapina
- Furto tramite l'apertura forzata di veicoli
- Introduzione clandestina
- Furto con borseggio

B3.5**Bagagli al di fuori dai luoghi d'assicurazione**

Smarrimento, perdita o danneggiamento del bagaglio mentre questo si trova in custodia presso l'impresa di trasporto o di viaggio o danneggiamento in un incidente d'auto.

B3.6**Sostegno psicologico dopo furto con scasso/rapina**

Spese per il sostegno psicologico da parte di un medico diplomato o di uno psicoterapeuta in seguito a un danno assicurato causato da furto con scasso o rapina.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a **3000 CHF** per evento.

B3.7**Corso di autodifesa dopo una rapina**

Spese per la frequenza di un corso di autodifesa dopo una rapina assicurata.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a **500 CHF** per evento.

B3.8**Pulizia dei locali e degli oggetti in seguito a furto**

Spese per la pulizia dei locali dell'abitazione privata e degli oggetti di uso privato nel luogo di assicurazione da parte di un'impresa di pulizie in seguito a un furto assicurato (nel luogo dell'assicurazione), qualora non si abbia diritto a una diversa copertura assicurativa.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a **3000 CHF** per evento.

B3.9**Trasloco in seguito a furto**

Spese per il trasloco in una nuova casa, qualora i locali dell'abitazione privata nel luogo di assicurazione non siano più abitabili a causa dei danni causati dal furto assicurato (nel luogo dell'assicurazione). Il trasloco deve avvenire nell'ambito della Svizzera o del Principato del Liechtenstein entro 12 mesi dall'evento dannoso.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a **3000 CHF** per evento.

B3.10

Installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche dopo furto con scasso/rapina

Partecipazione alle spese per l'installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche nel luogo di assicurazione, ad opera di un'azienda specializzata in seguito a furto con scasso o rapina (nel luogo dell'assicurazione).

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate al 50% dell'importo della fattura per evento, per un **massimo di 3000 CHF**.

Non sussiste copertura assicurativa per

B3.20

Danni in seguito a perdita, smarrimento o appropriazione indebita.

B3.21

Valori pecuniari in caso di furto semplice.

B3.22

Prelievo di contante o acquisto di merci tramite carte di credito, debito o carte cliente e simili, indipendentemente dalla causa dello smarrimento.

B3.23

Danni vandalici puri, ossia danni alla mobilia domestica e allo stabile/alla mobilhome/roulotte, non conseguenti a un furto o tentato furto.

B3.24

Danni dovuti a incendio/danni della natura, terremoto o eruzione vulcanica.

B3.25

Sostegno psicologico

Diritto di regresso di terzi.

B4 Acque

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Danni causati da

B4.1

Fuoriuscita di acqua e di liquidi da

- condutture di liquidi che servono esclusivamente allo stabile/alla mobilhome/roulotte, in cui si trovano le cose assicurate, nonché le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
- impianti di riscaldamento e di produzione del calore, serbatoi per gasolio o dispositivi di raffreddamento

B4.2

Improvvisa e accidentale fuoriuscita di acqua e liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, condizionatori d'aria mobili e umidificatori, vasche normali e vasche idromassaggio mobili, fisse o gonfiabili.

B4.3

Infiltrazione all'interno dello stabile/della mobilhome/roulotte di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio

- dai canali di scarico esterni e dalle grondaie
- attraverso il tetto stesso
- attraverso finestre, porte e lucernari chiusi

B4.4

Reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acque sotterranee e falde idriche di versante (acqua del sottosuolo) all'interno dello stabile/della mobilhome/roulotte.

L'assicurazione copre anche

B4.5

Le spese per disgelare e riparare condutture di liquidi congelate o danneggiate dal gelo e le relative apparecchiature connesse, installate dall'assicurato quale locatario all'interno dello stabile/della mobilhome/roulotte.

In caso di assicurazione della mobilhome/roulotte l'assicurazione copre anche:

B4.6

- Le spese per disgelare e riparare condutture di liquidi congelate o danneggiate dal gelo e le relative apparecchiature connesse, anche all'esterno della mobilhome/roulotte, se le stesse servono esclusivamente alla mobilhome/roulotte assicurata e limitatamente alla parte di esse per la quale il contraente è responsabile della manutenzione
- Le spese per la perdita di acqua a causa di un danno assicurato causato dall'acqua
- Nell'ambito della somma assicurata per la mobilhome/roulotte, le spese per la ricerca (ricerca delle perdite), lo scoprimento e la riparazione di condutture di liquidi e gas difettose nonché le spese per la nuova muratura o ricopertura delle condutture riparate, tra cui tubi del gas, sonde geotermiche orizzontali, sonde geotermiche verticali, accumulatori interrati e simili, anche all'esterno della mobilhome/roulotte, a condizione che queste servano esclusivamente alla mobilhome/roulotte assicurata e limitatamente alla parte per la quale il contraente è responsabile della manutenzione

Base d'indennizzo = spese effettive

B4.7

Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico da parte di un medico diplomato o di uno psicoterapeuta in seguito a un danno assicurato causato dall'acqua.

Base d'indennizzo = spese effettive

Le prestazioni della Basilese sono limitate a **3000 CHF** per evento.

Non sussiste copertura assicurativa per

B4.20

Danni ai liquidi fuoriusciti.

B4.21

Danni causati dall'acqua piovana e da quella derivante dallo scioglimento di neve o ghiaccio che si infiltra nello stabile/nella mobilhome/roulotte da aperture nel tetto in edifici di nuova costruzione, durante i lavori di trasformazione o di altro genere.

B4.22

Danni verificatisi durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e condutture e durante i lavori di revisione/riparazione di condutture e contenitori di liquidi nonché ai dispositivi e alle apparecchiature ad essi collegati.

B4.23

Danni da reflusso per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.

B4.24

Danni a sistemi di refrigerazione causati da gelo prodotto artificialmente.

B4.25

Spese per l'eliminazione della causa del danno (eccetto danni dovuti al gelo), per la manutenzione e la prevenzione di danni.

B4.26

Danni dovuti a incendio/danni della natura, terremoto o eruzione vulcanica.

In caso di assicurazione della mobilhome/roulotte l'assicurazione esclude anche:

B4.27

- Danni alla facciata della mobilhome/roulotte (muri esterni compresi il rivestimento isolante, finestre, porte, ecc.) nonché i danni al tetto (alla costruzione portante, alla copertura e al rivestimento isolante del tetto) causati dall'acqua piovana e da quella derivante dallo scioglimento di neve o ghiaccio
- Spese per disgelare e riparare le grondaie e i canali di scarico esterni
- Danni causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, in particolar modo in seguito al mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA)
- Danni dovuti alla carente manutenzione oppure all'omissione di misure protettive
- Spese per l'eliminazione della causa del danno (ad eccezione dei danni da gelo e delle spese di scoprimento e ricerca della perdita) e per la manutenzione e la prevenzione di danni
- Danni alla piantumazione dell'area circostante

B4.28**Sostegno psicologico**

Diritto di regresso di terzi.

- vetri di pannelli solari e impianti fotovoltaici
- specchi stradali posti sull'edificio/sulla mobilhome/roulotte o presenti sul terreno di pertinenza o limitrofo

Base d'indennizzo = valore a nuovo

B5.2**Vetrate della mobilia**

Danni per rottura di

- vetrate degli oggetti di arredo
- piani di tavoli in pietra

Base d'indennizzo = valore a nuovo

L'assicurazione copre anche

B5.3**Vetrate dello stabile e della mobilia**

- materiali simili al vetro, come plexiglass e plastiche artificiali simili, se sono usati al posto del vetro
- danni per rottura vetri a pitture, scritte, pellicole e a vetri incisi e smerigliati
- danni indiretti alla mobilia domestica e allo stabile/alla mobilhome/roulotte, causati direttamente dai danni per la rottura dei vetri assicurati
- rottura di vetri durante disordini interni
- spese per vetrate provvisorie

Base di calcolo dell'indennizzo**Valore a nuovo**

Nuovo acquisto o sostituzione con una cosa di pari valore al momento del sinistro, dedotto il valore residuo delle cose danneggiate.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Vetrate dello stabile e della mobilia

Spese di riparazione, tuttavia al massimo fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto.

B5 Rottura vetri

Copertura assicurativa

Purché figurati come assicurato nel contratto di assicurazione:

B5.1**Vetrate dello stabile**

Danni per rottura di

- vetrate dello stabile incl. quelle delle costruzioni edili (es. deposito biciclette, coperture in vetro di piscine) e vetrate di costruzioni mobiliari e mobilhome/roulotte
- rivestimenti in vetro di facciate e di pareti
- installazioni sanitarie in vetro, materiale sintetico, ceramica, porcellana o pietra
 - > Sono assicurate anche le necessarie spese consequenziali per accessori e rubinetteria **fino a un massimo di 1000 CHF**
 - > In caso di danneggiamento delle superfici di installazioni sanitarie sono coperte le spese di riparazione
- vetroceramica di cucine elettriche
- rivestimenti di cucina, bagno e camino in pietra naturale o artificiale
- lucernari a cupola

Non sussiste copertura assicurativa per**B5.20****Vetrate dello stabile e della mobilia**

Danni per rottura di

- vetri ottici
- lenti di occhiali
- stoviglie in vetro
- recipienti in vetro (es. vasi)
- lampade di ogni genere
- lampadine
- tubi fluorescenti e al neon
- piastrelle, pareti e pavimenti rivestiti di piastrelle
- tubazioni
- impianti Hi-Fi e home cinema, televisori a schermo piatto, beamer, computer fissi e portatili (compresi tablet, notebook, lettori eBook) e telefoni di rete mobile (cellulari)

B5.21

- Danni a installazioni meccaniche ed elettriche
- Danni provocati dall'usura
- Danneggiamento di tutte le vetrate durante lo svolgimento di lavori (incluso il telaio), nonché nel corso dell'installazione e di spostamenti

→ Danni dovuti a incendio/danni della natura, terremoto, eruzioni vulcaniche, furto o danni causati dall'acqua

B6 Casco mobilia domestica

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

B6

- Mobilia domestica
- Mobilhome/roulotte
- Ciclomotori (motorini) incluse biciclette elettriche ad essi equiparate (con pedalata assistita superiore a 25 km/h)
- Frigoriferi e congelatori, piani cottura, forni, vaporeiere, forni a microonde, lavatrici e asciugatrici inclusi relativi accessori, anche nel caso in cui siano collegati stabilmente all'edificio

B6.1

Danneggiamento improvviso e accidentale provocato da fattori esterni e interni (es. utilizzo inappropriato, cortocircuito, fluttuazioni di tensione, corpi estranei e danni dovuti a disordini interni).

B6.2

Perdita e smarrimento.

Non sussiste copertura assicurativa per

B6.20

- Animali domestici
- Telefoni di rete mobile (cellulari) inclusa custodia
- Protesi
- Valori pecuniari
- Materiali soggetti a consumo e logoramento (come batterie, lampadine, tubi luminosi e neon)
- Danni provocati dall'usura
- Danni insorti gradualmente
- Danni causati da parassiti, muffe, umidità, siccità, oscillazioni di temperatura, evaporazione e cambiamento di colore
- Danni coperti da prestazioni di garanzia contrattuali o previste dalla legge
- Danni causati da lavori di costruzione
- Danni verificatisi mentre le cose assicurate erano in consegna a terzi per essere trasportate o in caso di cambiamento di domicilio come pure i danni derivanti dalla distruzione o dal danneggiamento durante interventi di pulizia, ripristino o restauro delle cose assicurate da parte di terzi

B6.21

Danni che sono o possono essere coperti dalle assicurazioni contro incendio/danni della natura, furto, terremoto, danni causati dall'acqua e dalla rottura di vetri.

B7 Casco cellulare

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

B7

Telefoni di rete mobile (cellulari) di qualsiasi produttore inclusa la custodia.

B7.1

Danneggiamento improvviso e accidentale provocato da fattori esterni e interni (es. utilizzo inappropriato, cortocircuito, fluttuazioni di tensione, corpi estranei).

Non sussiste copertura assicurativa per

B7.20

Telefoni di rete mobile (cellulari) per cui esiste un'assicurazione separata.

B7.21

- Telefoni di rete fissa
- Danni insorti gradualmente
- Danni provocati dall'usura, da reazioni chimiche o influenze climatiche
- Danni che rientrano nelle prestazioni di garanzia previste per legge o da contratto

B7.22

Spese per il ripristino di registrazioni video, audio o dati e software di elaborazione elettronica dei dati.

B7.23

Danni che sono o possono essere coperti dalle assicurazioni contro incendi/danni della natura, furto, terremoto, danni causati dall'acqua e dalla rottura di vetri

Assicurazione responsabilità civile

C1 Responsabilità civile privata

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

C1.1

La responsabilità civile legale del contraente e dei privati coassicurati, derivante dai rischi quotidiani (incluse le attività secondarie o accessorie), in qualità di

- locatario e conduttore di beni immobili utilizzati dallo stesso (danni da locatario)
- proprietario, locatario o conduttore di beni immobili (es. giardini, terreni coltivati)
- committente dell'opera fino a una somma di costruzione totale di **100 000 CHF**
- capofamiglia
- datore di lavoro di personale di servizio privato
- sportivo

- detentore di animali
- detentore di modellini d'aereo e droni fino a 30 kg di peso
- utilizzatore di veicoli a motore di terzi per la perdita del bonus dell'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore, calcolato fino al grado di premio prima dell'evento assicurato, per il danno eccedente il limite di copertura dell'assicurazione del detentore e per le pretese non coperte da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. Fa eccezione la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore
- utilizzatore di biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati e mezzi simili a veicoli (es. skateboard, pattini a rotelle)
- utilizzatore di ciclomotori qualora il danno non sia coperto o non debba essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile
- persona appartenente all'esercito svizzero, alla protezione civile svizzera e ai pompieri
- detentore autorizzato di beni mobili di terzi (danni a cose in consegna o custodia)

La responsabilità civile legale del contraente in qualità di

- proprietario di case e case di vacanza abitate dallo stesso, comprendenti al massimo tre appartamenti e i relativi terreni, impianti e installazioni di pertinenza a uso privato
- proprietario di mobilhome abitate dallo stesso o di roulotte non immatricolate e i relativi terreni, impianti e installazioni di pertinenza a uso privato
- proprietario per piani, a condizione che la comunione di proprietari per piani abbia stipulato una separata assicurazione responsabilità civile stabili e il danno superi il limite di copertura dell'assicurazione di responsabilità civile della comunione di proprietari per piani
 - > per danni all'intera proprietà detratta la quota di proprietà
 - > per danni di terzi nel quadro della quota di proprietà

C1.2

La copertura assicurativa si applica in caso di pretese di terzi idonee al risarcimento di responsabilità civile per

- danni alle persone, ovvero omicidio, lesioni o altri danni alla salute
- danni materiali ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose. Sono equiparati ai danni materiali l'uccisione, la lesione o altri danni alla salute di animali; in questo caso l'indennizzo avviene secondo i principi di legge validi in materia

È assicurata anche la responsabilità civile per danni alle persone e danni materiali derivanti da un danno ambientale se questo è la conseguenza di un evento unico, improvviso e impreveduto e che necessita di misure immediate.

È considerato danno ambientale la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del terreno, della flora o della fauna provocata da qualsiasi influsso o circostanza che la normativa applicabile designa come danno ambientale.

C1.3

La copertura assicurativa si estende a

- l'indennizzo di pretese fondate
- la difesa contro pretese infondate
- la rappresentanza degli assicurati

C1.4

Nei limiti della somma assicurata concordata, le prestazioni contrattuali comprendono anche:

- gli interessi del danno, le spese legali, giudiziarie, di perizie e altre spese simili
- le spese di prevenzione di danni in caso di danni ambientali derivanti da impianti di riscaldamento e serbatoi, se questi sono la conseguenza di un evento unico, improvviso e impreveduto e che necessita di misure immediate e, inoltre, se gli impianti sono stati mantenuti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
- le spese per le misure adeguate e immediate da attuare, volte a evitare gli imminenti danni alle persone e danni materiali assicurati provocati da imprevisti (spese di prevenzione di danni) e per ridurre i danni alle persone e quelli materiali già verificatisi (spese di minimizzazione dei danni)

C1.5

Copertura su richiesta

Anche senza responsabilità legalmente stabilita, su richiesta del contraente si assumono

- danni causati da bambini e coinquilini incapaci di discernimento
- danni a scapito di minorenni terzi che vivono temporaneamente nell'economia domestica del contraente

Fino ad un massimo di 2000 CHF sono assicurati altresì

- danni materiali da attività sportive e ludiche
- danni materiali agli effetti dei visitatori
- danni arrecati da bambini e animali domestici a una persona che li sorveglia temporaneamente

Non sussiste copertura assicurativa per

C1.20

La responsabilità civile per i rischi di un'impresa, una professione e un ufficio, se questi non sono svolti come attività secondarie o accessorie, o per un'occupazione inusuale e rischiosa.

C1.21

Caccia

La responsabilità civile durante l'esercizio, la vigilanza e la protezione nella caccia.

C1.22

Danni patrimoniali

La responsabilità civile per danni non attribuibili a un danno alla persona assicurata e neppure a un danno materiale causato alla persona danneggiata.

C1.23

La responsabilità civile contestuale alla conduzione di un veicolo stradale o ferroviario, di un natante e di un aeromobile (incl. paracadute, deltaplani e parapendio).

Questa esclusione non si applica alla responsabilità civile contestuale all'utilizzo di

- biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati (es. biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h) e mezzi simili a veicoli
- natanti per i quali, ai sensi del diritto svizzero, non deve essere stipulata alcuna assicurazione di responsabilità civile
- kite
- modellini d'aereo e droni fino a 30 kg di peso

C1.24**Danni propri**

Pretese degli assicurati e dalle persone che vivono nella stessa economia domestica della persona assicurata responsabile. Lo stesso vale per le pretese di terzi, derivanti dal danneggiamento di queste persone (es. perdita di sostegno). Fanno eccezione le pretese di minorenni terzi che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica del contraente.

C1.25

La responsabilità civile per danni insorti gradualmente.
Per esempio pareti oltremodo annerite a causa del fumo

C1.26

La responsabilità civile per i danni che la persona assicurata si sarebbe dovuta aspettare con elevata probabilità o che erano stati messi in conto.

C1.27**Crimini e delitti**

La responsabilità civile relativa alla perpetrazione intenzionale di crimini o delitti.

C1.28

La responsabilità civile relativa alla trasmissione di malattie contagiose.

C1.29**Corse non autorizzate**

La responsabilità civile durante l'uso di veicoli a motore e di natanti motorizzati non autorizzati dalla legge, dalle autorità o dal detentore.
Per esempio guida di veicolo a motore senza licenza di condurre valida

C1.30**Gare di corse e allenamenti**

La responsabilità civile durante l'uso di veicoli a motore e di natanti motorizzati che partecipano a competizioni e allenamenti su percorsi di gara.

C1.31**Danni a cose in consegna o custodia**

La responsabilità civile per danni alle seguenti cose acquisite da un assicurato:

- veicoli a motore (incl. ciclomotori, biciclette elettriche con pedalata assistita superiore a 25 km/h), rimorchi trainati da veicoli a motore e natanti motorizzati
- cavalli presi in locazione o in prestito
- cavalli presi a pensione da un assicurato e per i quali è responsabile
- aeromobili con obbligo di registrazione nella matricola svizzera degli aeromobili
- contante, titoli, carte di credito, debito e carte cliente
- documenti, software di elaborazione elettronica dei dati, supporti audio e dati, piani, manoscritti e disegni tecnici così come il relativo ripristino dei dati
- materiale personale di tipo militare, di protezione e difesa
- cose appartenenti al datore di lavoro di un assicurato
- cose oggetto di un contratto di locazione/acquisto o leasing

C1.32

Le pretese relative a un danno ambientale propriamente detto (danno ecologico).

C1.33

Le pretese legate a un danno ambientale dovuto a

- siti contaminati (es. terreno contaminato)
- impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti di ogni tipo, sempre che non si tratti di impianti di compostaggio a uso privato
- inosservanza colposa di prescrizioni legali e ufficiali

C1.34

La responsabilità civile di imprenditori e mandatari indipendenti incaricati dal proprietario dello stabile.

C1.35

Le pretese dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali e quelle derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.

C1.36

Le spese di prevenzione e minimizzazione di danni in forma di
→ spese per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le riparazioni e le modifiche approntate (es. spese di risanamento)
→ misure da adottare a causa di neve o ghiaccio

C1.37

Le pretese in relazione ad amianto e sostanze o prodotti contenenti amianto, a condizione che i danni siano riconducibili alle specifiche caratteristiche nocive dell'amianto.

C1.38**Diritto di regresso**

Regresso di terzi per

- pretese derivanti da danni durante l'utilizzo di veicoli a motore di terzi
- danni a cose prese in affidamento
- danni causati da persone incapaci di discernimento
- danni a scapito di minorenni terzi che vivono temporaneamente nell'economia domestica del contraente
- danni materiali da attività sportive e ludiche
- danni materiali agli effetti dei visitatori
- danni arrecati da bambini e animali domestici a una persona che li sorveglia temporaneamente

C2 Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

C2

Danni a veicoli a motore di terzi fino a 3500 kg di peso complessivo (incl. ciclomotori, biciclette elettriche con pedalata assistita superiore a 25 km/h), a rimorchi di terzi trainati da veicoli a motore fino a 3500 kg di peso complessivo e a natanti motorizzati, derivanti da un utilizzo occasionale (non regolare). In particolare, l'utilizzo si considera occasionale quando non supera le 6 volte negli ultimi 3 mesi.

C2.1**Viaggi di vacanze**

In caso di viaggi di vacanze, la copertura assicurativa è valida per tutta la durata delle vacanze, indipendentemente dal numero di volte in cui si usa il veicolo.

Per esempio un assicurato va per due settimane in vacanza in Francia con il veicolo di un collega

C2.2

Assicurazione casco

In presenza di una copertura assicurativa sotto forma di casco per il veicolo di terzi, la Basilese versa la franchigia e la perdita del bonus dell'assicurazione casco, calcolato fino al grado di premio prima dell'evento assicurato.

C2.3

Se è stata concordata una franchigia nell'assicurazione responsabilità civile di privati, questa è a carico del contraente.

Non sussiste copertura assicurativa per

C2.20

Danni a veicoli a motore di terzi (incl. ciclomotori, biciclette elettriche con pedalata assistita superiore a 25 km/h, rimorchi) e a natanti motorizzati

- noleggiati o presi a leasing da un assicurato
- intestati all'autofficina o al datore di lavoro di un assicurato

C2.21

I rischi esclusi dalla responsabilità civile privata (C1).

C3 Danni a cavalli presi in locazione o in prestito

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

C3

La responsabilità civile legale per danni causati accidentalmente a cavalli presi in locazione o in prestito (incl. bardatura e imbrigliatura).

C3.1

Le prestazioni contrattuali comprendono

- le pretese per la sua uccisione, il deprezzamento e la temporanea perdita di funzionalità
- le spese delle cure veterinarie

C3.2

Il decesso di un cavallo o la disposizione veterinaria di abbattimento o macellazione d'emergenza devono essere notificati tempestivamente alla Basilese in modo da poter effettuare un'autopsia o una perizia.

Non sussiste copertura assicurativa per

C3.20

Cavalli presi a pensione da un assicurato e per i quali è responsabile.

C3.21

I rischi esclusi dalla responsabilità civile privata (C1).

C4 Responsabilità civile caccia

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

C4

La responsabilità civile legale delle persone indicate nominativamente nel contratto di assicurazione per danni dovuti a

- esercizio della caccia
- vigilanza e protezione nella caccia
- attrezzature che servono alla caccia e alla relativa protezione
- partecipazione a manifestazioni venatorie
- possesso di armi da fuoco per la caccia e all'attività di cacciatore anche al di fuori della stagione di caccia

Non sussiste copertura assicurativa per

C4.20

- Danni dovuti a un'infrazione contro il diritto venatorio vigente
Per esempio cacciare senza un'autorizzazione di caccia valida
- Danni alla selvaggina e al territorio
Per esempio calpestare un sentiero naturale protetto
- Tutti i danni di responsabilità civile caccia in Francia

C4.21

I rischi esclusi dalla responsabilità civile privata (C1).

Assicurazione viaggi

D1 Assicurazione viaggi Life

D1.1 Spese di annullamento

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Per viaggio s'intende ogni soggiorno di un assicurato al di fuori del suo domicilio, eccetto gli spostamenti nell'ambito di attività svolte regolarmente o abitualmente.

Tra le attività svolte regolarmente o abitualmente rientrano i tragitti verso il luogo di lavoro e ritorno o iniziative con riferimento alla vita quotidiana.

Eventi assicurati, prestazioni e spese prima dell'inizio del viaggio

D1.1.1

Gli eventi assicurati, le prestazioni e le spese sono elencati di seguito in modo esaustivo e sono limitati esclusivamente al periodo prima dell'inizio del viaggio, ossia prima di lasciare il domicilio.

D1.1.2

Il diritto alle prestazioni presuppone l'esistenza di un contratto legalmente valido con

- un'impresa di trasporto o di viaggio

- un locatore (incl. contratto di alloggio e contratto di albergo)
- un organizzatore di corsi o seminari
- un organizzatore di eventi, come concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive

D1.1.3

Se non è possibile iniziare un viaggio a causa di un evento assicurato, la Basilese paga la quota spettante ai compagni di viaggio assicurati per

- le spese di annullamento dovute
- le spese per corsi e seminari
- le spese per eventi, come biglietti per concerti, rappresentazioni teatrali, spese per l'iscrizione a manifestazioni sportive

Queste spese (incl. abbonamenti o pass stagionali) vengono rimborsate solo se non è stato possibile usufruirne fin dal primo utilizzo a causa di un evento assicurato e non è possibile neanche usufruirne in futuro.

D1.1.4

Se è possibile iniziare un viaggio solo in un secondo momento a causa di un evento assicurato, la Basilese paga la quota spettante ai compagni di viaggio assicurati per

- le spese di viaggio aggiuntive e
- le spese per la parte del viaggio non goduta

Sussiste un diritto alle prestazioni quando

D1.1.5

Un assicurato o i suoi compagni di viaggio subiscono uno dei seguenti eventi

- grave malattia o infortunio
- improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal medico
- decesso
- licenziamento, se non era noto al momento della prenotazione del viaggio
- assunzione imprevista dell'assicurato, se al momento della prenotazione del viaggio era disoccupato e il datore di lavoro attesta per iscritto che l'assicurato non può iniziare il viaggio a causa della sua assunzione
- l'assicurato non può iniziare il viaggio o può iniziarlo solo in un secondo momento a causa di un ordine di intervento imprevisto dell'esercito svizzero, del servizio civile o della protezione civile

D1.1.6

Una persona vicina all'assicurato subisce uno dei seguenti eventi

- grave malattia o infortunio
- improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal medico
- decesso

Sono considerate persone vicine:

familiari, partner in concubinato, partner in un'unione domestica registrata e i relativi figli e genitori.

D1.1.7

Un animale domestico dell'assicurato subisce uno dei seguenti eventi

- grave malattia o infortunio
- improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal veterinario
- decesso

Su richiesta la Basilese si assume le spese di una pensione per animali per la durata del viaggio, anziché le spese di annullamento dello stesso.

D1.1.8

La proprietà dell'assicurato nel luogo di domicilio è gravemente compromessa in seguito a furto, danni causati da un incendio, dall'acqua o dagli elementi naturali (piena, alluvione, uragano con vento di almeno

75 km/h, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi o scoscendimento).

D1.1.9

L'inizio del viaggio programmato è reso impossibile a causa di un ritardo dimostrabile o dell'indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico per l'aeroporto o la stazione sul territorio svizzero o nei paesi direttamente confinanti.

D1.1.10

Il veicolo indicato sul titolo di trasporto non può più circolare in seguito a incidente o guasto nel giorno della partenza lungo il tragitto diretto al punto di carico su treno o traghetto.

D1.1.11

Eventi catastrofici (G1), scioperi o danni causati dagli elementi naturali (piena, alluvione, uragano con vento di almeno 75 km/h, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi o scoscendimento) nella destinazione di viaggio, che rendono impossibile lo svolgimento del viaggio o che mettono a repentaglio la vita dell'assicurato.

D1.1.12

Negli ultimi 7 giorni prima dell'inizio del viaggio programmato e al massimo a 150 km di distanza dalla destinazione del viaggio si è verificato un attacco terroristico, un terremoto o un'eruzione vulcanica.

Non sussiste copertura assicurativa per

D1.1.20

Eventuali spese consequenziali a causa di una partenza ritardata.

D1.1.21

Le spese del viaggio di andata contenute nel pacchetto di viaggio, se un viaggio può essere iniziato solo in un secondo momento.

D1.1.22

Le spese dell'impresa di trasporto o di viaggio, del locatore, dell'organizzatore di corsi, seminari o manifestazioni in caso di annullamento in seguito a un evento secondo il punto D 1.1.11, se la relativa impresa è obbligata al risarcimento del danno per motivi giuridici.

D1.1.23

Pretese dovute a un evento o disturbo già presente all'inizio del contratto o al momento della prenotazione del viaggio e già noto all'assicurato. Fa eccezione l'improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal medico.

D1.1.24

Prenotazioni di contratti di viaggio legalmente validi, i cui termini di annullamento soggetti a pagamento sono già decorsi all'inizio del contratto di assicurazione.

D1.1.25

Spese causate da ritardo o indisponibilità di un mezzo di trasporto privato per l'aeroporto o la stazione.

D1.1.26

Spese insorte contestualmente a transazioni finanziarie, visti o vaccinazioni.

D1.1.27

Spese per prenotazioni avvenute durante il viaggio.

D1.1.28

Spese per viaggi di lavoro.

D1.2 Assistenza viaggi

Copertura assicurativa

Purché figurì come assicurato nel contratto di assicurazione:

Per viaggio s'intende ogni soggiorno di un assicurato al di fuori del suo domicilio, eccetto gli spostamenti nell'ambito di attività svolte regolarmente o abitualmente.

Tra le attività svolte regolarmente o abitualmente rientrano i tragitti verso il luogo di lavoro e ritorno o iniziative con riferimento alla vita quotidiana.

Eventi assicurati, prestazioni e spese durante il viaggio

D1.2.1

Gli eventi assicurati, le prestazioni e le spese seguenti sono elencati in modo esaustivo e sono limitati esclusivamente al periodo durante il viaggio.

Altre prenotazioni avvenute durante il viaggio rientrano anch'esse nell'assistenza viaggi.

Il presupposto per l'indennizzo è la previa comunicazione telefonica alla Basilese da parte della persona assicurata al numero 00800 24 800 800 e l'organizzazione delle prestazioni da parte della Basilese. In assenza di collegamento dall'estero, chiamare il numero +41 58 285 28 28.

D1.2.2

Grave malattia o infortunio, improvviso peggioramento attestato dal medico di una malattia cronica di un assicurato

- Assistenza nell'organizzazione e assunzione illimitata delle spese per il trasferimento all'ospedale idoneo più vicino, a livello complementare o subordinato a tutte le assicurazioni malattie o contro gli infortuni legali e private dell'assicurato
- Organizzazione e assunzione illimitata delle spese per il trasferimento d'emergenza, assistito da personale medico, in un ospedale nel luogo di domicilio (se necessario dal punto di vista medico)
- Organizzazione del viaggio di ritorno al domicilio (in base a un referto medico) e assunzione delle relative spese aggiuntive per il viaggio
- Assistenza nell'organizzazione e assunzione illimitata delle spese di accudimento dei figli minorenni presenti durante il viaggio
- Anticipo delle spese ospedaliere fino a **10 000 CHF**, che devono essere restituiti alla Basilese entro 30 giorni dalle dimissioni dall'ospedale
- Organizzazione e assunzione delle spese per un viaggio di congiunti in visita all'ospedale, in caso di ricovero presumibilmente superiore a 5 giorni o in caso di decesso di un assicurato (max 2 persone vicine, treno: 1a classe, aereo: Economy Class, spese di soggiorno: hotel di classe media con colazione). Le spese di viaggio dalla Svizzera sono assunte fino a un importo di **4000 CHF** per evento in Europa e fino a **6000 CHF** fuori dall'Europa

Interruzione del viaggio di una persona assicurata a seguito di grave malattia o infortunio, improvviso peggioramento attestato dal medico di una malattia cronica delle seguenti persone:

familiari, partner in concubinato, partner in un'unione domestica registrata e i relativi figli e genitori; persone con cui l'assicurato ha intrapreso il viaggio o persone senza le quali il viaggio non è possibile, che sono dunque necessarie alla presenza dell'assicurato

- Assunzione delle spese per il viaggio di ritorno (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione)

- Assunzione delle spese di viaggio (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) per un rientro temporaneo (andata e ritorno) di un assicurato

D1.2.3

Problemi di salute durante il viaggio

- Trasmissione dei dati di contatto di un medico o di un ospedale vicino al luogo di soggiorno
- Primi consigli medici in collaborazione con medici terzi
- Traduzioni dei foglietti illustrativi dei medicinali, delle prescrizioni mediche o delle perizie mediche
- Assunzione delle spese per la spedizione di medicinali salvavita (ad eccezione delle spese per i medicinali stessi), a condizione che la spedizione sia ammessa nell'ambito della legislazione internazionale sul trasferimento dei medicinali

D1.2.4

Decesso

In caso di decesso di un assicurato, la Basilese si occupa dell'organizzazione e si assume le spese per il rientro della salma al domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein incluse le formalità ufficiali.

D1.2.5

In caso d'emergenza o di scomparsa

La Basilese si assume le spese di ricerca e salvataggio fino a un **massimo di 20 000 CHF** per evento.

D1.2.6

Accompagnamento a casa dei figli minorenni, qualora un assicurato non sia più in grado di occuparsene in seguito all'evento assicurato o qualora questi debbano rientrare a casa prima del tempo per gli stessi motivi

- Assunzione delle spese di viaggio (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione) per una persona incaricata di accompagnare i minorenni al relativo domicilio oppure per una persona incaricata di questo dalla Basilese

D1.2.7

Annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico

- Viaggio di ritorno al domicilio o proseguimento del viaggio
- Assunzione delle spese per il viaggio di ritorno o per il proseguimento del viaggio (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione). Le spese di viaggio sono assunte fino a un importo di **2000 CHF** per evento in Europa e fino a **3000 CHF** fuori dall'Europa

D1.2.8

Eventi catastrofici (G1), scioperi o danni causati dagli elementi naturali (piena, alluvione, uragano con vento di almeno 75 km/h, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi o scoscendimento) lungo l'itinerario di viaggio, che rendono dimostrabilmente impossibile proseguire il viaggio o che mettono concretamente a repentaglio la vita e la proprietà dell'assicurato

- Viaggio di ritorno al domicilio
- Assunzione delle spese per il viaggio di ritorno (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione)

D1.2.9

Interruzione del viaggio a causa di attacchi terroristici, terremoti o eruzioni vulcaniche, verificatisi al massimo a 150 km di distanza dalla destinazione del viaggio

- Viaggio di ritorno al domicilio
- Assunzione delle spese per il viaggio di ritorno (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione)

D1.2.10

Furto di documenti personali (passaporto, carte d'identità, titoli di trasporto), per cui risulta temporaneamente impossibile proseguire il viaggio o rientrare in Svizzera, a meno che i nuovi documenti non possano essere emessi entro un termine utile

→ Assunzione delle spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione), delle spese di trasporto in loco e delle spese per il viaggio di ritorno o per il proseguimento del viaggio (treno: 1^a classe, aereo: Economy Class), se è stata immediatamente informata la polizia locale competente. Le spese di viaggio sono assunte fino a un importo di **2000 CHF** per evento in Europa e fino a **3000 CHF** fuori dall'Europa

D1.2.11

Perdita di una coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo escl. jet privati) esclusivamente per colpa del primo mezzo pubblico (ritardo o annullamento)

→ Assunzione delle spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione), delle spese di trasporto in loco e delle spese per il viaggio di ritorno o per il proseguimento del viaggio (treno: 1^a classe, aereo: Economy Class). Le spese di viaggio sono assunte fino a un importo di **2000 CHF** per evento in Europa e fino a **3000 CHF** fuori dall'Europa

D1.2.12

Interruzione anticipata di locazioni, corsi, seminari o manifestazioni in seguito a un evento assicurato

→ Le spese delle prestazioni non godute (senza spese per il viaggio di ritorno e senza spese aggiuntive per il viaggio di ritorno)

D1.2.13

Grave danneggiamento della proprietà in seguito a furto, danno causati da un incendio, dall'acqua o dagli elementi naturali (piena, alluvione, uragano con vento di almeno 75 km/h, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi o scoscendimento)

→ Viaggio di ritorno per tutte le persone assicurate al luogo di domicilio o rientro temporaneo (andata e ritorno) di un assicurato

→ Assunzione delle spese per il viaggio di ritorno (treno: 1^a classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione)

D1.2.14

Rimborso delle prestazioni non godute del pacchetto di viaggio e non rimborsate da terzi, se il viaggio deve essere interrotto prima del tempo a causa di un evento assicurato.

Spese assicurate per evento

Assicurazione individuale: **max 50 000 CHF**

Assicurazione familiare: **max 100 000 CHF**

D1.2.15

Rimborso di spese necessarie impreviste (es. spese per cambio prenotazione) in caso di interruzione anticipata del viaggio, sospensione del viaggio, rientro ritardato o rimpatrio a causa di un evento assicurato.

Spese assicurate per evento

Assicurazione individuale: **max 5000 CHF**

Assicurazione familiare: **max 10 000 CHF**

Non sussiste copertura assicurativa per

D1.2.20

Pretese dovute a un evento o disturbo già presente all'inizio del contratto o all'inizio del viaggio o già noto all'assicurato.

D1.2.21

Pretese su prestazioni in caso di scioperi ed epidemie, se l'organizzatore del viaggio lo modifica o lo interrompe.

D1.2.22

Pretese per l'indisponibilità del mezzo di trasporto, in caso di veicoli privati guidati personalmente o da terzi e utilizzati durante il viaggio.

D1.2.23

Spese per l'interruzione anticipata di un viaggio sconsigliato in precedenza dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ma intrapreso ugualmente.

D1.2.24

Spese per l'annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico, se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici.

D1.2.25

Spese per la perdita di coincidenze tra due mezzi di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo), se l'assicurato è responsabile del ritardo o se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici.

D1.2.26

Spese per le cure mediche ambulatoriali o stazionarie.

D1.2.27

Spese del viaggio di ritorno contenute nel pacchetto di viaggio, se il viaggio deve essere interrotto prima del tempo.

D1.2.28

Spese per prestazioni non approvate dal Servizio clientela della Basilese in seguito a una chiamata d'emergenza.

D1.3 Bagaglio

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Per viaggio s'intende ogni soggiorno di un assicurato al di fuori del suo domicilio, eccetto gli spostamenti nell'ambito di attività svolte regolarmente o abitualmente.

Tra le attività svolte regolarmente o abitualmente rientrano i tragitti verso il luogo di lavoro e ritorno o iniziative con riferimento alla vita quotidiana.

Prestazioni ed eventi assicurati

D1.3.1

Smarrimento, perdita, furto o danneggiamento del bagaglio fino a **5000 CHF** mentre si trova in custodia presso l'impresa di trasporto o di viaggio.

D1.3.2

In caso di arrivo ritardato, perdita, furto o danneggiamento del bagaglio, durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporto verso la destinazione di vacanza, la Basilese si assume le spese supplementari fino a **1000 CHF** per l'acquisto di indumenti indispensabili e articoli per l'igiene e la cura personale.

Non sussiste copertura assicurativa per

D1.3.20

- Valori pecuniari
- Gioielli, orologi da polso/tasca
- Animali domestici
- Danni provocati dall'usura
- Indennizzi che devono essere assunti dalle imprese di viaggio o di trasporto

D1.3.21

Spese riconducibili a

- sequestro o requisizione da parte di autorità doganali o governative
- mancato perseguimento del necessario recupero del bagaglio

D2 Assicurazione viaggi Drive

D2.1 Assistenza veicoli

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Gli eventi assicurati, le prestazioni e le spese sono elencati di seguito in modo esaustivo.

Per ottenere tali prestazioni il contraente deve chiamare il numero 00800 24 800 800. In assenza di collegamento dall'estero, chiamare il numero +41 58 285 28 28.

Eventi assicurati

D2.1.1

Furto, guasto, incidente del veicolo, vandalismo o danni causati da martore al veicolo, collisioni con animali, danni al veicolo in seguito a incendio o eventi naturali (piena, alluvione, uragano con vento di almeno 75 km/h, che sradica alberi e scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate, grandine, valanghe, pressione della neve, frana, caduta di sassi o scoscendimento).

La copertura assicurativa vale in Svizzera (incl. l'area fino a 50 km dal confine svizzero) e in Europa.

Prestazioni e spese assicurate

D2.1.2

Soccorso stradale sul posto e traino fino a un'officina idonea nelle vicinanze. Se il semplice soccorso stradale sul posto viene organizzato autonomamente, la Basilese paga le spese fino a **300 CHF** per evento.

Inoltre si organizza il recupero (riconduzione del veicolo sulla carreggiata) e si assumono le spese fino a **5000 CHF** per evento.

D2.1.3

Se dopo l'evento nell'autofficina idonea nelle vicinanze non è possibile reperire i ricambi necessari entro 3 giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi) e il veicolo non viene trasportato (ai sensi di D 2.1.7), la Basilese organizza e paga, secondo possibilità, l'immediata consegna. Le spese per i ricambi non sono coperte.

D2.1.4

Viaggio di rientro a casa di tutti i passeggeri (incl. eventuali animali domestici) con mezzi di trasporto pubblico (treno 1ª classe), auto a noleggio o taxi fino al luogo di domicilio del contraente, se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno (in Svizzera) o, in base a una perizia, entro 5 giorni (in Europa). Se il rientro a casa avviene con un'auto a noleggio, vengono rimborsati **250 CHF** al giorno, **al massimo 2000 CHF** per evento. Se il rientro a casa avviene con un taxi, vengono rimborsati **al massimo 300 CHF** per evento.

D2.1.5

Veicolo a noleggio di pari categoria per 8 giorni al massimo al fine di consentire la continuazione del viaggio (invece di sostenere le spese di rientro a casa di cui al punto D 2.1.4) per eventi all'estero se, in base a una perizia, il veicolo non può essere riparato entro 5 giorni. Le prestazioni si limitano a **250 CHF** al giorno, **al massimo 2000 CHF** per evento.

D2.1.6

Pernottamento fino a **120 CHF** a notte per passeggero, complessivamente al massimo **1200 CHF** per evento, qualora il rientro a casa lo stesso giorno non sia più possibile (in Svizzera) o la riparazione prevista sia possibile entro 5 giorni (in Europa).

D2.1.7

Trasporto del veicolo non idoneo alla circolazione fino al luogo di domicilio del contraente (incl. spese di deposito dopo la notifica di sinistro), se il veicolo non può essere riparato entro 24 ore (in Svizzera) o, in base a una perizia, entro 5 giorni (in Europa). È coperto anche il trasporto al luogo di domicilio del veicolo eventualmente ritrovato dopo un furto. Se l'assicurato si occupa del trasporto di ritorno, vengono assunte le relative spese di viaggio in pari misura come nel viaggio di rientro (D 2.1.4).

D2.1.8

Se, a causa dell'inutilizzabilità del veicolo in seguito a un evento assicurato, si decide di non riportarlo in Svizzera, il veicolo può essere lasciato alle autorità doganali del paese in cui si trova. In questo caso la Basilese si occupa delle pratiche amministrative e si assume tutte le relative spese, in particolare le spese di rottamazione, gli oneri e le

imposte di smaltimento dei rottami e le spese doganali. La Basilese si assume le spese di deposito dal momento in cui tutti i documenti necessari alla rottamazione giungono in possesso della Basilese.

D2.1.9

Riconduzione con autista: in caso di malattia, infortunio o decesso del conducente, e nessun altro passeggero possa ricondurre il veicolo a casa.

D2.1.10

Trasporto a casa del rimorchio o della roulotte in caso di furto o non idoneità alla circolazione stradale del veicolo di traino.

Veicoli

D2.1.11

La copertura assicurativa contempla i seguenti veicoli: ogni veicolo privato a motore destinato alla circolazione stradale fino ad un peso complessivo di 3,5 t, oltre a biciclette ed e-bike, con omologazione per la Svizzera e condotti da un assicurato.

Sono altresì coperti tutti i rimorchi fino a 3,5 t autorizzati legalmente al traffico stradale e trainati da un veicolo anch'esso assicurato.

Non sussiste copertura assicurativa per

D2.1.20

Veicoli con targhe straniere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) e veicoli ad uso commerciale (es. trasporti di persone per scopi commerciali con obbligo di autorizzazione).

D2.1.21

Danni causati durante l'uso di un veicolo da parte di un conducente sprovvisto della licenza di condurre prevista dalla legge. Lo stesso vale per lezioni di guida effettuate senza l'accompagnamento previsto dalla legge, e per la circolazione senza la targa stabilita dalla legge o con una targa non valida.

D2.1.22

Partecipazione a corse, rally e gare simili oltre alle relative corse di prova.

D2.1.23

Spese per riparazioni e ricambi.

D2.1.24

Trasporto di merci pericolose ai sensi del diritto svizzero della circolazione stradale.

D2.1.25

Viaggi con veicoli a noleggio.

D2.1.26

Soccorso stradale, traino e recupero di biciclette ed e-bike.

D2.1.27

Danni a taxi, veicoli di scuole guida e veicoli sostitutivi di officine.

D2.1.28

Responsabilità della persona assicurata per la perdita del bonus del veicolo.

D2.2 Auto a noleggio/eliminazione della franchigia

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Per viaggio s'intende ogni soggiorno di un assicurato al di fuori del suo domicilio, eccetto gli spostamenti nell'ambito di attività svolte regolarmente o abitualmente.

Tra le attività svolte regolarmente o abitualmente rientrano i tragitti verso il luogo di lavoro e ritorno o iniziative con riferimento alla vita quotidiana.

D2.2.1

Gli eventi assicurati sono elencati di seguito in modo esaustivo e sono limitati esclusivamente al periodo durante il viaggio.

È assicurata la franchigia dovuta a un locatore o secondo contratto di locazione di un veicolo noleggiato o di un veicolo preso in car-sharing da una persona assicurata, se la persona assicurata provoca un danno per il quale può essere perseguita civilmente e in caso di furto del veicolo.

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Veicoli assicurati (elenco esaustivo)

D2.2.2

- Veicoli a motore fino a 3,5 t di peso complessivo e rimorchi trainati da veicoli a motore fino a 3,5 t di peso complessivo
- Biciclette ed e-bike
- Natanti

Prestazioni assicurate

D2.2.3

L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata alla somma assicurata massima di 5000 CHF per contratto di locazione.

Non sussiste copertura assicurativa per

D2.2.20

Conducente che ha provocato l'evento assicurato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

D2.2.21

Viaggi non consentiti secondo il contratto di noleggio.

D2.2.22

Viaggi con veicoli non consentiti dalla legge o dalle autorità.

D2.2.23

Partecipazione a corse, rally e gare simili oltre alle relative corse di prova.

D2.2.24

Veicoli sostitutivi di officine.

Assicurazione di protezione giuridica

E1.1 Protezione giuridica privata

Consulenza e gestione dei casi giuridici assicurati tramite i servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA.

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

E1.1.1

Tutela degli interessi della persona assicurata nella sua qualità di soggetto privato nei seguenti casi giuridici (enumerazione esaustiva):

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: mondo

E1.1.2

Risarcimento danni/responsabilità civile

- Litigi risultanti dalle pretese legali dell'assicurato in risarcimento del danno che egli ha subito al momento di un evento di cui un terzo risponde extracontrattualmente per colpa o per legge
- Richieste in risarcimento del danno derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

E1.1.3

Diritto penale

- Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza
Se l'assicurato viene accusato di un'infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, con decisione definitiva e senza imputazione di spese di giustizia, l'assicurato venga integralmente prosciolto nel merito dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo nei confronti del denunciante
- Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti, qualora tale intervento sia necessario per far valere le sue pretese di risarcimento a seguito di lesioni corporali

E1.1.4

Diritti del viaggiatore

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (elenco esaustivo):

- carta di credito (utilizza durante un viaggio all'estero)
- trasporto di bagagli e persone
- viaggio "tutto compreso"
- ristorazione e alloggio
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento o casa di vacanza, o di un'area di sosta in un campeggio

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: Europa

E1.1.5

Diritto del consumatore e altri contratti

Litigi dell'assicurato concernenti dai seguenti contratti (enumerazione esaustiva):

- acquisto/vendita (compreso l'acquisto/vendita via internet)
- permuta
- donazione
- locazione di beni mobili
- affitto
- leasing
- prestito
- deposito
- trasporto
- credito al consumo
- carta di credito
- appalto
- abbonamento
- telecomunicazione

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: CH/FL

E1.1.6

Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato nei suoi rapporti con istituti d'assicurazione, casse malati e casse pensioni, privati o pubbliche, con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

E1.1.7

Contratto di lavoro

Litigi dell'assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione.

In questi casi la copertura assicurativa è garantita integralmente fino a un valore litigioso di **300 000 CHF**. Oltre questo valore, la presa a carico dei costi viene stabilita proporzionalmente al rapporto tra **300 000 CHF** e l'importo del valore litigioso. Questo si intende come la somma dei crediti e non delle eventuali pretese parziali.

E1.1.8

Contratto di lavoro in qualità di datore di lavoro

Litigi dell'assicurato nella sua qualità di datore di lavoro di collaboratori domestici (addetti alla pulizia nonché alla cura e assistenza di persone) impiegati nell'economia domestica privata del contraente, se sono stati rispettati gli obblighi di annuncio e di autorizzazione legati al rapporto di lavoro. Le prestazioni sono limitate a **10 000 CHF** per caso giuridico.

E1.1.9

Contratto di mandato propriamente detto

Litigi dell'assicurato con il suo mandatario risultanti da un contratto di mandato propriamente detto.

E1.1.10

Contratto di locazione

Litigi dell'assicurato con il locatore dell'appartamento o della casa dove egli abita.

E1.1.11

Diritti dei pazienti

Litigi dell'assicurato concernenti pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informazione.

Per i litigi che derivano da trattamenti d'urgenza è garantita una copertura mondo.

E1.1.12

Consulenza legale

Nel diritto delle persone, della famiglia (incluso matrimonio, divorzio, unione domestica registrata e concubinato) e delle successioni, le prestazioni sono limitate a **500 CHF** per caso giuridico.

Definizioni

Validità territoriale

Luogo in cui si è verificato il sinistro

Foro

Sede del tribunale competente

Diritto applicabile

Legislazione applicabile al litigio

Esecuzione

Luogo in cui la decisione è esecutiva

E1.1.13

Assunzione delle spese

- Per l'intervento di avvocati, mediatori ed esperti incaricati con l'accordo di Assista Protezione giuridica SA
- Derivanti da procedure giudiziarie e amministrative, compresa l'indennità giudiziaria spettante alla controparte
- Derivanti dalla procedura d'incasso delle indennità accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di **5000 CHF**
- Per traduzioni, se ordinate da un tribunale o da un'autorità
- Di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, se queste spese (tariffa trasporti pubblici) superano **100 CHF**. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati in anticipo con Assista
- Per la partecipazione ai dibattimenti principali, se sussiste un obbligo di comparso, Assista riconosce un'indennità d'inconvenienza di **200 CHF** al giorno, fino a un **massimo di 1000 CHF** per caso giuridico coperto
- Per la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista

Al di fuori dell'Europa i costi vengono presi a carico fino ad un massimo di **100 000 CHF**.

Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell'assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

E1.1.14

Valore litigioso minimo nel diritto civile

Il servizio giuridico di Assista garantisce tramite avvocati e giuristi da lei impiegati la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in ambito extragiudiziale, indipendentemente dal valore litigioso. Per i litigi concernenti il diritto civile, l'assunzione di prestazioni esterne ai sensi dell'art. E1.1.13 è garantita se il valore litigioso supera **2000 CHF**.

Se il valore litigioso è inferiore a **2000 CHF**, l'assunzione delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e se la parte avversa è difesa da un avvocato.

E1.1.15

Termine di attesa

Per i litigi che sorgono durante i primi tre mesi dall'entrata in vigore di questo contratto o dall'inclusione di nuovi rischi e/o di nuove persone a seguito della modifica da assicurazione individuale a familiare, vale un termine di attesa di tre mesi, ad eccezione dei seguenti rischi: diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, diritto penale.

Un litigio sopraggiunto durante il termine di attesa non è coperto.

Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e non sussista un'interruzione temporale di copertura.

Non sussiste copertura assicurativa per

E1.1.20

Ambiti giuridici non menzionati dalle cifre E1.1.2 – E1.1.12 per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, il diritto pubblico relativo alle costruzioni e alla pianificazione del territorio, i litigi in rapporto con un'associazione.

Per esempio litigio con le autorità fiscali

E1.1.21

Litigi dell'assicurato in qualità di

- datore di lavoro, ad eccezione dei litigi secondo la cifra E1.1.8
- sportivo e allenatore professionista
- acquirente, venditore, proprietario, persona che prende a comodato, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore e veicoli nautici, nonché di velivoli. È fatta eccezione per droni e aeromodelli fino a 30 kg
- Per esempio superamento dei limiti di velocità con l'auto*
- proprietario o comproprietario di un edificio o terreno (inclusa la proprietà per piani)
- locatore o sublocatore

E1.1.22

Litigi dell'assicurato in relazione con

- acquisizione/alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di edifici e terreni
- Per esempio litigio relativi dall'acquisto di una casa monofamiliare*
- pegno immobiliare
- Per esempio litigio in relazione al tasso di interesse ipotecario*
- progettazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere dell'assicurato
- Per esempio litigi relativi all'ampliamento di una casa monofamiliare*
- contratto concernente l'utilizzo a tempo parziale (time sharing)
- Per esempio litigi relativi al diritto di utilizzo di un appartamento di vacanza (multiproprietà)*

- acquisizione/alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di cartevalori
Per esempio litigi relativi all'acquisto di azioni
- investimento e gestione di cartevalori o altri beni
Per esempio litigi relativi alla gestione di un portafoglio azionario
- operazioni a termine e affari speculativi
Per esempio controversie in materia di derivati
- mutuo a scopo commerciale
qualsiasi attività lucrativa indipendente dell'assicurato
Per esempio
 - > attività professionale principale o accessoria in cui l'assicurato assume interamente o parzialmente il rischio d'impresa, senza trovarsi in una posizione di subordinazione
Per esempio litigi tra il titolare di un negozio e la propria clientela
 - > posizione di consigliere di amministrazione o funzione simile in una società semplice, commerciale o cooperativa
Per esempio perdita del diritto alla partecipazione in una società
- incasso di pretese (titoli di credito)
Per esempio procedura di esecuzione di un debito monetario
- pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione
Per esempio ottenimento del pagamento di un credito ceduto
- uso di programmi informatici e di hosting di siti internet
Per esempio mancato funzionamento o difetti di funzionamento di software acquistati

E1.1.23

Difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.
Per esempio danneggiamento dell'apparecchio fotografico di un collega

E1.1.24

Spese che incombono a terzi o ad un'assicurazione di responsabilità civile.
Per esempio spese legali che deve assumersi un'assicurazione di responsabilità civile

E1.1.25

Litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente.
Per esempio litigio tra coniugi

E1.1.26

Controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli.
Per esempio litigi per aver preso parte a una rissa fuori da un bar

E1.1.27

Controversie dell'assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi.
Per esempio furto

E1.1.28

Procedure davanti a giurisdizioni internazionali e sopranazionali.
Per esempio procedimenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

E1.1.29

Litigi con Assista Protezione giuridica SA, inclusi i suoi dipendenti, nonché con gli avvocati e periti consultati.
Per esempio litigio con Assista

E1.1.30

Pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione alle esclusioni sopracitate.

E1.2 Protezione giuridica di stabili

Consulenza e gestione dei casi giuridici assicurati tramite i servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA.

Copertura assicurativa

In aggiunta alla protezione giuridica privata (E1.1.) e se il contratto di assicurazione ne prevede la copertura:

E1.2.1

Salvaguardia degli interessi dell'assicurato quale proprietario di un immobile da lui stesso abitato:

- stabile e/o casa di vacanza di 3 appartamenti al massimo
- appartamento in proprietà per piani
- abitazione mobile o rimorchio abitabile (roulotte) non immatricolato con stazionamento fisso compresi i terreni che ne fanno parte, gli impianti e le installazioni ad uso privato
Per esempio capanno da giardino, garage, rimessa per attrezzi, fienile/stalla, area di gioco, ecc.

nei seguenti casi giuridici (enumerazione esaustivo):

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: CH/FL

E1.2.2

Risarcimento danni/responsabilità civile

Litigi dell'assicurato concernenti pretese di risarcimento del danno all'immobile assicurato (compresi i danni al patrimonio) causato da un evento di cui un terzo risponde extracontrattualmente per colpa o per legge.

E1.2.3

Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato nei suoi rapporti con gli istituti di assicurazione dell'immobile assicurato.

E1.2.4

Contratto di locazione

Litigi dell'assicurato nella sua qualità di locatore di un immobile da lui stesso abitato o di una casa di vacanza con al massimo 3 appartamenti.

E1.2.5

Contratto di lavoro e di mandato propriamente detto

Litigi dell'assicurato con le persone da lui assunte o a cui ha conferito un mandato per la manutenzione, la custodia o l'amministrazione dell'edificio. Questo vale anche per contratti misti, purché il litigio concerna la cura del giardino e la portineria.

E1.2.6

Contratto di appalto e di mandato propriamente detto

Litigi dell'assicurato in relazione a un contratto di appalto e/o contratto di mandato propriamente detto concernenti lavori sull'edificio, qualora i lavori non necessitino di alcuna autorizzazione ufficiale. Se fosse necessaria un'autorizzazione ufficiale (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale dei lavori non supera 100 000 CHF.

Litigi concernenti l'ipoteca legale degli artigiani sono coperti se riguardano un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto e gestito da Assista già al momento dell'inoltro dell'istanza di iscrizione.

E1.2.7

Contratto di fornitura di energia

Litigi dell'assicurato derivanti da un contratto di fornitura di energia.

E1.2.8

Diritto penale

- Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui quale proprietario dell'immobile per infrazioni commesse per negligenza
- Litigi concernenti l'ipoteca legale degli artigiani sono coperti se riguardano un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto e gestito da Assista già al momento dell'inoltro dell'istanza di iscrizione
- Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato per far valere i suoi diritti in uno dei casi coperti da questa polizza, qualora un tale intervento sia necessario per far valere le sue pretese di risarcimento del danno causato all'edificio assicurato

E1.2.9

Diritto di vicinato

Litigi dell'assicurato in materia di diritto civile nei confronti dei vicini in caso di (enumerazione esaustiva):

- impedimento della vista
- mantenimento di una distanza minima dal confine di alberi e siepi
- immissioni (rumore, fumo, odori)

Per vicino si intende il confinante diretto o il cui fondo non disti più di venti metri dal fondo dell'assicurato. La distanza è calcolata misurando i punti più vicini fra i fondi.

E1.2.10

Diritto pubblico

Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (enumerazione esaustiva):

- opposizione a un progetto di costruzione inoltrato da un vicino diretto
- opposizione ad un progetto di costruzione inoltrato dall'assicurato, se il costo totale dei lavori non supera 100 000 CHF
- espropriazione
- deprezzamento del fondo

E1.2.11

Diritto della proprietà e altri diritti reali

Litigi dell'assicurato concernenti (enumerazione esaustiva):

- la proprietà dell'immobile iscritto a registro fondiario
- servitù e oneri fondiari iscritti a registro fondiario
- controversie relative ai confini della proprietà

Definizioni

Validità territoriale

Luogo in cui si è verificato il sinistro

Foro

Sede del tribunale competente

Diritto applicabile

Legislazione applicabile al litigio

Esecuzione

Luogo in cui la decisione è esecutiva

Non sussiste copertura assicurativa per

E1.2.20

Ambiti giuridici non menzionati dalle cifre E1.2.2 – E1.2.11, per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto pubblico in materia di pianificazione del territorio, il diritto dell'esecuzione e del fallimento.

Per esempio litigio con l'ente pubblico in merito ad un piano di quartiere

E1.2.21

Garanzie immobiliari, inclusa l'ipoteca legale degli artigiani, ad eccezione del caso in cui quest'ultima riguardi il litigio di un contratto di appalto coperto e gestito da Assista già al momento dell'inoltro dell'istanza di iscrizione.

Per esempio litigio in relazione alla costituzione di una cartella ipotecaria

E1.2.22

Progetto, costruzione, trasformazione o demolizione di edifici e altre opere dell'assicurato per un costo totale dei lavori superiore a 100 000 CHF, se per i lavori è necessaria un'autorizzazione ufficiale (anche solo per una parte dei lavori).

Per esempio litigio in merito all'innalzamento di una casa monofamiliare

E1.2.23

Realizzazione forzata dell'edificio.

Per esempio la realizzazione forzata dell'edificio a seguito di un debito nei confronti di un artigiano

E1.2.24

Diritto delle società o delle associazioni (comprese le società semplici) nonché pretese in materia di responsabilità contro organi di una società o di un'associazione.

Per esempio scioglimento di una società semplice

E1.2.25

Litigi tra comproprietari ordinari o tra proprietari per piani all'interno della stessa comunione di comproprietari, come pure litigi con l'amministrazione di una comunione di comproprietari (ordinaria o per piani).

Per esempio litigio di un proprietario per piani con un altro proprietario per piani per immissioni causate da un grill

E1.2.26

Difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.

Per esempio pretese di risarcimento danni del vicino a seguito dell'edificazione di una piscina

E1.2.27

I danni che ha subito l'assicurato.

Per esempio danni all'immobile

E1.2.28

Multe a cui l'assicurato viene condannato.
Per esempio multa per aver bruciato dei rifiuti

E1.2.29

Pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali o procedure simili in relazione con le esclusioni sopraccitate.

E1.2.30

Rischi esclusi nella protezione giuridica privata (E1.1).

E2 Protezione giuridica circolazione

Consulenza e gestione dei casi giuridici assicurati tramite i servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA.

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

E2.1

Protezione degli interessi della persona assicurata nella sua qualità di soggetto privato nei seguenti casi giuridici (enumerazione esaustiva):

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: mondo

E2.2

Diritto della responsabilità civile

- Pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale (compreso torto morale) in risarcimento del danno relativo a un incidente della circolazione
- Pretese in risarcimento del danno a seguito di un incidente della circolazione fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

E2.3

Diritto penale

- Procedure penali relative a incidenti della circolazione o a violazioni della legislazione sulla circolazione
Se l'assicurato viene accusato di un'infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, con decisione definitiva e senza imputazione di spese di giustizia, l'assicurato venga integralmente prosciolto nel merito dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo dell'assicurato nei confronti del denunciante
- Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato per far valere i suoi diritti, se tale intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni e torto morale inerenti lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: Europa

E2.4

Diritto amministrativo

Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre, al divieto di circolare, alla licenza di circolazione e all'imposizione fiscale di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

E2.5

Diritto contrattuale relativo ai veicoli

- Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti conclusi dall'assicurato e inerenti veicoli immatricolati a suo nome in Svizzera o nel principato del Liechtenstein per uso privato:
 - > compravendita, leasing
 - > riparazione/manutenzione
 - > prestito
- Litigi contrattuali dell'assicurato quale soggetto privato inerenti all'utilizzo di offerte nell'ambito della mobilità condivisa (carsharing, carpooling, ecc.)
- Litigi dell'assicurato risultanti dal noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica, dal trasporto del veicolo immatricolato a suo nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure preso in noleggio o in prestito. A questi litigi si applica la **copertura mondo**
- Litigi dell'assicurato quale proprietario o detentore di veicoli automobilistici o nautici immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, in relazione alla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca. A questi litigi si applica la **copertura Svizzera**

E2.6

Diritti reali

Litigi di diritto privato derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali concernenti un veicolo automobilistico o nautico immatricolato a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Validità territoriale, foro, diritto applicabile e esecuzione: CH/FL

E2.7

Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato nei rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per le conseguenze di incidenti della circolazione.

E2.8

Diritti dei pazienti

Litigi dell'assicurato riguardanti pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni corporali subite dall'assicurato in un incidente della circolazione.
A questi litigi si applicano le coperture Europa e mondo, se concernono trattamenti di urgenza.

Definizioni**Validità territoriale**

Luogo in cui si è verificato il sinistro

Foro

Sede del tribunale competente

Diritto applicabile

Legislazione applicabile al litigio

Esecuzione

Luogo in cui la decisione è esecutiva

E2.9**Assunzione delle spese**

- Per l'intervento di avvocati, mediatori ed esperti incaricati con l'accordo di Assista Protezione giuridica SA
- Derivanti da procedure giudiziarie e amministrative, comprese l'indennità giudiziaria spettante alla controparte e le tasse e spese di giustizia nell'ambito di una procedura penale e amministrativa
- D'incasso delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura d'incasso abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista sono limitate a **5000 CHF** al massimo
- Per traduzioni, se ordinate da un tribunale o da un'autorità
- Di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, se queste spese (tariffa trasporti pubblici) superano 100 CHF. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati in anticipo con Assista
- Per la cauzione penale al fine di evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista

Al di fuori dell'Europa Assista assume costi per un massimo di **100 000 CHF**.

Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell'assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

E2.10**Valore litigioso minimo nel diritto civile**

Il servizio giuridico di Assista garantisce tramite avvocati e giuristi da lei impiegati la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in ambito extragiudiziale, indipendentemente dal valore litigioso. Per i litigi concernenti il diritto civile, l'assunzione di prestazioni esterne ai sensi dell'art. E1.1.13 è garantita se il valore litigioso supera **2000 CHF**.

Se il valore litigioso è inferiore a **2000 CHF**, l'assunzione delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e se la parte avversa è difesa da un avvocato.

E2.11**Termine di attesa**

Per i litigi che sorgono durante i primi tre mesi dall'entrata in vigore di questo contratto o dall'inclusione di nuovi rischi e/o di nuove persone a seguito della modifica da assicurazione individuale a familiare, vale un termine di attesa di tre mesi, ad eccezione dei seguenti rischi: diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, diritto penale.

Un litigio sopraggiunto durante il termine di attesa non è coperto.

Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e non sussista un'interruzione temporale di copertura.

Non sussiste copertura assicurativa per**E2.20**

Litigi dell'assicurato nella sua qualità di pilota, detentore, proprietario, acquirente, venditore, locatario e prenditore leasing di velivoli.

Per esempio locazione di un aereo

E2.21

Litigi risultanti da contratti conclusi dall'assicurato a scopo commerciale.

Per esempio acquisto di un veicolo per uso aziendale

E2.22

Litigi concernenti la comproprietà fra i singoli comproprietari.

Per esempio litigio fra i comproprietari per l'acquisto di una barca in comune

E2.23

Difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se non possedeva, al momento del sinistro, la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata ritirata.

Per esempio incidente con un motoveicolo utilizzato senza licenza di condurre valida

E2.24

Difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.

Per esempio un pedone investito esige un risarcimento

E2.25

Spese che incombono a terzi o ad un'assicurazione di responsabilità civile.

Per esempio spese legali che deve assumersi un'assicurazione di responsabilità civile

E2.26

Incasso di crediti incontestati.

Per esempio riconoscimento di debito incontestato

E2.27

Litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure con le corse su circuiti di allenamento con veicoli a motore di ogni tipo.

Per esempio litigi a seguito di un incidente durante una gara di allenamento su una pista apposita

E2.28

Litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente.

Per esempio litigi tra coniugi

E2.29

Litigi subiti dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli.

Per esempio litigi a seguito della partecipazione a una rissa davanti a un bar

E2.30

Litigi dell'assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, nonché dei loro tentativi.

Per esempio serie lesioni corporali provocate intenzionalmente

E2.31

Litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli.

Per esempio sequestro del veicolo per manifesto eccesso di velocità

E2.32

Procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.

Per esempio procedimenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

E2.33

Litigi con Assista Protezione giuridica SA, inclusi i suoi dipendenti, nonché con gli avvocati e periti consultati.

Per esempio litigio con Assista

E2.34

Pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione con le esclusioni sopra citate.

Coperture supplementari

F1 Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

F1.1

Negligenza grave

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al diritto di regresso o riduzione che le spetta per legge.

In caso di "danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente", la rinuncia al diritto di regresso e riduzione non si applica se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (eccessiva velocità).

F1.2

Servizio grandi sinistri

A seguito di un grande sinistro alla mobilia domestica/mobilhome/roulotte assicurato tramite questo contratto risultano assicurati

→ l'organizzazione e il coordinamento dei lavori necessari fino alla consegna delle chiavi

→ un'indennità forfettaria pari a **10 000 CHF**

Si considerano grandi sinistri quei sinistri per i quali l'indennizzo per gli oggetti assicurati ammonta almeno al 60% della somma assicurata per la mobilia domestica/mobilhome/roulotte.

Non sussiste copertura assicurativa per

F1.20

→ Diritti di regresso di terzi e

→ per casi di protezione giuridica

F2 Modulo di sicurezza Protection

F2.1 Cyber

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

F2.1.1

Uso illecito delle carte di credito

Uso illecito da parte di terzi di una carta di credito, carta di debito, carta cliente o di scheda SIM appartenente alla persona assicurata o emessa a suo nome, a condizione che tali carte siano impiegate esclusivamente per scopi privati

→ Spese sostenute per far valere i propri diritti nei confronti dei malfattori e risarcimento dei danni risultanti dall'utilizzo abusivo della carta, compreso il risarcimento per il denaro o gli acquisti di merce addebitati alla persona assicurata

Spese assicurate per evento fino a **20 000 CHF**.

F2.1.2

Uso illecito di dati

Abuso dei dati della persona assicurata in relazione all'esecuzione di transazioni online e finanziarie private (es. online banking e mobile banking).

→ Assunzione delle spese sostenute per far valere i propri diritti di cancellazione o modifica dei dati in Internet e risarcimento per eventuali danni patrimoniali risultanti dall'uso illecito dei dati

Spese assicurate per evento fino a **20 000 CHF**.

F2.1.3

Inadempienze nelle prestazioni in contratti di compravendita e di servizi conclusi online

Adempimento non conforme di contratti di compravendita e servizi, conclusi via Internet a scopi privati

→ Contratti di compravendita: adempimento non conforme al contratto imputabile al venditore o a terzi da questi incaricati. La copertura si estingue con l'arrivo della cosa ordinata presso l'assicurato

→ Contratti di servizi: adempimento non conforme al contratto imputabile al fornitore

Assunzione delle spese. Viene indennizzato al massimo il prezzo pagato dal contraente.

Spese assicurate per evento fino a **20 000 CHF**.

F2.1.4

Infezione da malware

Infezione di un dispositivo elettronico dovuta a malware (es. virus o trojan), a condizione che il dispositivo appartenga alla persona assicurata e sia da essa utilizzato esclusivamente per scopi privati

→ Assunzione delle spese per la rimozione del malware e, se necessario, per il ripristino del sistema operativo. Il presupposto per il ripristino del sistema operativo è l'esistenza della chiave valida di licenza dello stesso

Spese assicurate per evento fino a **20 000 CHF**.

F2.1.5**Perdita di dati**

Perdita dei dati (dati andati perduti, danneggiati o non più disponibili) utilizzati per scopi privati a seguito di un difetto tecnico o di un danneggiamento di un dispositivo elettronico appartenente alla persona assicurata. Sono coassicurati alla stessa condizione anche i danni dovuti alla cifratura di dati da parte di ransomware

- Assunzione delle spese per il recupero e il ripristino dei dati. Sono escluse le spese per la registrazione ex novo dei dati

Spese assicurate per evento fino a **20 000 CHF**.

F2.1.6**Lesione della personalità**

Violazione intenzionale dei diritti della personalità della persona assicurata, a condizione che sia stata compiuta con mezzi elettronici e sia individuabile da terzi (es. cybermobbing, furto d'identità o sexting). I delitti continuati e quelli collettivi sono considerati come un solo evento.

In presenza della raccomandazione di uno specialista in psichiatria, sono assunte le seguenti spese:

- il sostegno psicologico da parte di un medico diplomato o di uno psicoterapeuta
- il trasloco in altro luogo di domicilio all'interno della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, a condizione che avvenga entro dodici mesi dal verificarsi dell'evento assicurato. Tale scadenza decorre dall'inizio delle azioni delittuose

Spese assicurate per evento fino a **3000 CHF**.

Se la lesione della personalità è la conseguenza di un uso illecito di dati, sono assunte in aggiunta anche le spese per far valere i propri diritti di cancellazione o modifica dei dati in Internet fino a **20 000 CHF** per evento.

Non sussiste copertura assicurativa per**F2.1.20**

- Danni a copertura dei quali è possibile richiedere prestazioni del partner contrattuale e di terzi. Se la pretesa nei confronti del partner contrattuale o di terzi si rivela essere non esigibile, la Basilese si fa carico del danno in cambio della cessione del diritto originario
- Danni dovuti allo smarrimento dei dati di carte, dati di identificazione o di legittimazione avvenuto prima dell'inizio del contratto oppure se i dati sono venuti in possesso di terzi o erano già noti a terzi prima dell'inizio del contratto
- Danni risultanti dalla perdita di contanti o di denaro elettronico (es. gioco nei casinò online, fluttuazioni dei tassi di cambio)
- Danni causati da persone conviventi nella stessa economia domestica della persona assicurata
- Pretese risultanti dalle lesioni della personalità in relazione a un'attività lucrativa indipendente della persona lesa
- Oneri per il recupero di dati conservati in aggiunta anche su un altro mezzo (es. dispositivo di backup o supporto d'installazione)
- Oneri per il recupero di dati aventi un contenuto di rilevanza penale o di dati utilizzati senza autorizzazione
- Danni al dispositivo elettronico stesso
- Pagamento di riscatti
- Spese per licenze e diritti di utilizzo
- Sostegno psicologico: diritto di regresso di terzi

F2.1.21**Obblighi**

Nel caso di un adempimento non conforme occorre richiedere per iscritto un adempimento conforme al contratto e/o un risarcimento danni del venditore o di terzi e del fornitore di servizi.

Se il danno è stato provocato presumibilmente da un atto perseguibile, su richiesta della Basilese il contraente deve sporgere denuncia.

F2.2 Card Protection Service

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

F2.2

Registrazione e amministrazione fiduciaria di quanto segue, previa notifica dall'assicurato

- carte di credito, debito o carte cliente, emesse in Europa (vedere definizione alla sezione "Generalità") e schede SIM di fornitori svizzeri
- numeri di passaporto e carta d'identità

In caso di furto, perdita o smarrimento, su istruzione dell'assicurato, la Basilese eroga inoltre le seguenti prestazioni:

- Trasmissione delle notifiche di smarrimento per bloccare le carte notificate agli istituti comunicatici
- Organizzazione e predisposizione di un anticipo rimborsabile **fino a 2000 CHF**, se non è possibile trovare una soluzione tramite la banca dell'assicurato o la Posta entro 24 ore
- Assistenza nella sostituzione del passaporto o della carta d'identità
- Assunzione delle spese il blocco delle carte notificateci
- Assunzione delle spese per le carte sostitutive
- Assunzione delle spese per l'emissione del nuovo passaporto e/o della nuova carta d'identità, inclusi i documenti provvisori, in seguito a un furto

F2.2.1

Queste prestazioni presuppongono la presentazione dei dati necessari alla registrazione e all'aggiornamento per ciascun assicurato.

Non sussiste copertura assicurativa per**F2.2.20**

- Danni patrimoniali in seguito alla perdita di carte di credito, debito o carte cliente nonché schede SIM
- Spese di sostituzione di telefoni cellulari e schede SIM
- Danni indiretti a causa di dati errati o incompleti relativamente a carte di credito, debito o carte cliente, schede SIM, passaporto o carta d'identità

F3 Assistenza

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

F3

Home assistance

Sono assicurati l'organizzazione degli interventi di specialisti e anche l'assunzione delle spese nel caso in cui guasti o situazioni di emergenza rendano necessarie misure immediate.

Il presupposto per l'indennizzo è la precedente notifica dello stesso alla Basilese da parte della persona assicurata al numero di telefono 00800 24 800 800 e l'organizzazione delle prestazioni da parte della Basilese.

Sono assicurate le seguenti prestazioni:

- Servizio chiavi in caso di perdita o danneggiamento delle chiavi, dei codici o delle carte dei sistemi elettronici di ingresso e affini, in caso di guasti alle serrature di porte d'ingresso, porte del garage o porte finestre, quando queste non possono più essere aperte o chiuse o quando una persona assicurata si è chiusa fuori o è rimasta chiusa all'interno
- Servizio chiavi qualora una persona assicurata non sia in grado (a causa di malattia, infortunio, svenimento o decesso) di aprire la porta dall'interno
- Riparazione di impianti sanitari guasti
- Riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione guasti nonché fornitura di eventuali apparecchi di emergenza
- Servizio di pulizia tubi in caso di condutture intasate
- Servizio di vigilanza e di sicurezza, qualora non sia più possibile chiudere in maniera provvisoria l'abitazione o l'edificio/la mobilhome/roulotte
- Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api presenti nei locali abitati dalle persone assicurate (compresi anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti, facciate esterne)

Non sussiste copertura assicurativa per

F3.20

- Spese per la riparazione definitiva dei danni, qualora essa non venga effettuata in occasione degli interventi organizzati in caso di emergenza
- Nuovo acquisto di apparecchiature e impianti
- Mancanza di riscaldamento per carenza di combustibile

G Generalità

Eventi catastrofici

G1

Se non concordato diversamente, non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da

- eventi bellici
- violazioni della neutralità
- rivoluzioni
- ribellioni
- insurrezioni
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in seguito ad assembramenti, sommosse o tumulti) e le contromisure adottate
- terremoti (vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre)
- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, qualunque sia la causa

se il contraente non dimostra che tali danni non sono in alcun modo collegati a questi eventi

Persone assicurate

G2

Assicurazione mobilia domestica/modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni/assistenza

Il contraente e le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica.

G3

Assicurazione responsabilità civile/assicurazione viaggi/assicurazione di protezione giuridica/modulo di sicurezza Protection

A seconda di quanto convenuto, sono assicurati il contraente e le persone con esso conviventi nella stessa economia domestica (assicurazione familiare) oppure il solo contraente (assicurazione individuale).

Sono assicurati anche i minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica del contraente, es. durante le vacanze.

G4

Assicurazione responsabilità civile/assicurazione viaggi/assicurazione di protezione giuridica/modulo di sicurezza Protection

L'assicurazione individuale assicura esclusivamente il contraente. Inoltre, per 120 giorni sussiste anche una copertura assicurativa per altre persone dal momento in cui queste vivono nella stessa economia domestica del contraente (data di annuncio presso l'ufficio controllo abitanti), qualora in questo periodo sia stata richiesta presso la Basilese un'assicurazione familiare.

G5

Responsabilità civile privata

Sussiste copertura assicurativa anche per la responsabilità civile di una persona che sorveglia temporaneamente figli e animali domestici del contraente.

È coperta altresì la responsabilità civile del personale di servizio privato del contraente.

G6**Responsabilità civile caccia**

Sono assicurati il contraente e le persone con esso conviventi nella stessa economia domestica, a condizione che ne siano indicati i nomi nel contratto di assicurazione.

Validità territoriale**G7****Assicurazione mobilia domestica**

L'assicurazione si applica ai luoghi di assicurazione indicati nel contratto (in caso di rottura vetri, esclusivamente per i locali in cui si trova la mobilia domestica assicurata) ed esternamente a qualsiasi luogo in tutto il mondo, a condizione che la mobilia domestica vi si trovi temporaneamente per un massimo di 24 mesi. I danni causati dagli elementi naturali alla mobilia domestica che si trova al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein sono assicurati nell'ambito dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dal contratto. Questa non è soggetta alle disposizioni dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) in merito all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.

Mobilhome/roulotte

L'assicurazione è valida per il luogo di assicurazione indicato nel contratto.

G8**Assicurazione responsabilità civile**

L'assicurazione vale per danni e misure di prevenzione del danno in tutto il mondo ad eccezione dell'assicurazione responsabilità civile caccia in Francia.

L'assicurazione responsabilità civile stabili vale solo per stabili/mobilhome/roulotte situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

G9**Assicurazione viaggi Life**

L'assicurazione vale per sinistri in tutto il mondo.

G10**Assicurazione viaggi Drive****Assistenza veicoli**

L'assicurazione vale per sinistri in Svizzera e in Europa (vedere definizione seguente).

Auto a noleggio/eliminazione della franchigia

L'assicurazione vale per sinistri in tutto il mondo.

G11**Assicurazione di protezione giuridica**

La copertura è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Ove espressamente indicato, si estende anche all'Europa (conformemente alla definizione che segue) o al mondo, a condizione che il tribunale competente sia ubicato nei relativi territori, che il diritto di questi paesi sia applicabile e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

G12**Definizione di Europa**

Nell'ambito di validità dell'Europa rientrano

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan (fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Libano, Libia, Lussemburgo, Lituania, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Regno Unito

di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Russia (fino agli Urali), San Marino, Serbia, Siria, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Dalla copertura in Europa sono esclusi i territori e i dipartimenti oltreoceano, appartenente a paesi europei.

G13**Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni****Negligenza grave**

L'assicurazione vale per sinistri in tutto il mondo.

Servizio grandi sinistri

L'assicurazione è valida per sinistri nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto.

G14**Modulo di sicurezza Protection**

L'assicurazione vale per sinistri in tutto il mondo.

G15**Assistenza**

L'assicurazione è valida per sinistri nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto.

Validità temporale**G16****Assicurazione mobilia domestica/assicurazione viaggi/coperture supplementari**

L'assicurazione è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

G17**Assicurazione responsabilità civile**

L'assicurazione è valida per i danni e le spese di prevenzione di danni, insorti nel corso della durata contrattuale.

G18**Assicurazione di protezione giuridica**

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante:

- nel diritto della responsabilità civile
 - la data dell'evento che ha provocato il danno
- nel diritto delle assicurazioni:
 - la data dell'evento che richiama il diritto a una prestazione nei confronti dell'assicurazione. In particolare, per prestazioni relative a un danno alla salute consecutivo a un infortunio, è determinante la data dell'infortunio; per le prestazioni legate a malattia, è determinante la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro
- nel diritto dei contratti
 - la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale
- nel diritto penale
 - la data della prima violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale
- nel diritto delle persone, della famiglia e delle successioni
 - la data dell'avvenimento che provoca il bisogno di informazioni
- nel diritto di vicinato, nel diritto pubblico, nel diritto della proprietà e altri diritti reali
 - la data in cui l'assicurato o un terzo ha o avrebbe infranto per la prima volta un obbligo giuridico, la cui violazione determina l'esigenza di salvaguardare gli interessi dell'assicurato

Adeguamento automatico della somma assicurata e dei premi

G19

Assicurazione mobilia domestica

Ogni anno, in occasione della scadenza del premio, la somma assicurata per la mobilia domestica/mobilhome/roulotte viene adeguata all'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato 30 settembre). Anche il premio viene adeguato di conseguenza. In questo caso non sussiste alcun diritto di disdetta.

Modifica di premi tariffari, franchigie e limiti di indennizzo

G20

All'inizio del nuovo anno assicurativo, la Basilese può modificare i premi tariffari, le franchigie e, in caso di eventi naturali, i limiti di indennizzo. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

G21

Se il contraente non è d'accordo con le modifiche, può disdire in tutto o in parte il contratto. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Controversie giuridiche

G22

Assicurazione di protezione giuridica

Per le controversie derivanti dalla liquidazione dei sinistri, occorre presentare ricorso a:

Assista Protezione giuridica SA
Ch. de Blandonnet 4
1214 Vernier/Genève

G23

Altre assicurazioni e coperture supplementari

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione, occorre presentare ricorso a:

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel

Cambio di abitazione

G24

L'assicurazione è valida anche in caso di cambio di abitazione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein anche durante il trasloco nonché nel nuovo luogo di domicilio.

In caso di trasferimento all'estero, l'assicurazione si estingue con effetto immediato.

Inizio e durata dell'assicurazione

G25

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Obbligo di denuncia

G26

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire per iscritto il contratto.

Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

G27

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, il cui subentrare o l'entità

→ siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio

→ siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di denuncia

Obblighi di diligenza

G28

Le persone assicurate sono tenute a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

Aggravamento e diminuzione del rischio

G29

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'entità alla conclusione del contratto deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.

G30

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

G31

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato.

Spese

G32

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfetario (regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch).

G33

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla Legge sul contratto di assicurazione, relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

H In caso di sinistro

Provvedimenti immediati

H1

Notifica

In caso di sinistro, la Basilese deve essere informata immediatamente al numero **00800 24 800 800** oppure al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero

- In caso di furto deve essere informata subito la polizia
- In caso di perdita o danneggiamento del bagaglio, occorre richiedere un attestato della causa e dell'entità del danno all'impresa di trasporto o di viaggio
- La Basilese deve essere informata immediatamente qualora le cose rubate o smarrite vengano ritrovate oppure se l'assicurato ne riceve notizia

H2

Minimizzazione dei danni

Durante e dopo l'evento dannoso bisogna provvedere al mantenimento e al salvataggio delle cose assicurate e alla minimizzazione del danno. Devono essere rispettate le eventuali disposizioni della Basilese.

H3

Divieto di modifica

- Devono essere evitate modifiche delle cose danneggiate in seguito alle quali sarebbe più difficile o impossibile stabilire la causa o l'entità del danno
- Da ciò sono escluse le misure volte alla minimizzazione dei danni o che sono nell'interesse pubblico

Valutazione/liquidazione del danno

Assicurazione responsabilità civile

H4

La Basilese conduce in maniera vincolante, in qualità di rappresentante delle persone assicurate, le trattative con la persona danneggiata.

H5

Le persone assicurate sono tenute ad astenersi da trattative dirette con la persona danneggiata o con il suo rappresentante in relazione a richieste di risarcimento, da qualsiasi accettazione di responsabilità o pretesa, dalla conclusione di accordi e dal pagamento di indennizzi, a meno che la Basilese non abbia dato il proprio consenso a tale proposito.

H6

Se non è possibile ottenere un patteggiamento con la persona danneggiata e vengono adite le vie legali, le persone assicurate devono lasciare alla Basilese il compito di gestire il processo civile.

H7

Senza consenso della Basilese, le persone assicurate non sono autorizzate a cedere alla persona danneggiata o a terzi i diritti derivanti da questa assicurazione prima della loro identificazione definitiva (dal punto di vista della responsabilità civile, della copertura o dell'importo).

H8

Nei limiti delle proprie possibilità, le persone assicurate devono supportare la Basilese nella gestione del danno.

H9

Franchigia

In caso di danni del locatario o durante il trasloco dall'oggetto locato, la franchigia viene calcolata solo una volta, anche in caso di vari danni durante la locazione.

Assicurazione viaggi Life

H10

Spese di annullamento

L'assicurato deve emettere a favore della Basilese una procura per permetterle di procedere ai necessari chiarimenti. Devono essere eventualmente presentati alla Basilese i seguenti documenti

- conferme di prenotazione
- certificati medici con diagnosi (in caso di malattie psichiche da parte di uno specialista in psichiatria o di uno psicoterapeuta)
- certificati veterinari con diagnosi
- attestati ufficiali
- ricevute/fatture delle spese assicurate in originale
- biglietti aerei/titoli di trasporto in originale
- lettera di licenziamento
- ordine di interventi dell'esercito svizzero, del servizio civile o della protezione civile
- dichiarazione scritta del datore di lavoro in caso di assunzione

H11

Assistenza viaggi

In seguito a una chiamata d'emergenza, la Basilese avvia tutte le misure necessarie, in particolare attiva i contatti necessari tra i medici d'urgenza della Basilese, il medico curante in loco e, se indicato, il medico di famiglia dell'assicurato, per avviare tutte le necessarie misure mediche. La valutazione medica sul tipo e la gravità del disturbo viene effettuata esclusivamente dai medici responsabili della Basilese, i quali decidono in merito alle eventuali misure ausiliarie di cui al punto D 1.2.2.

H12

L'assicurato deve presentare al Servizio clientela della Basilese i documenti necessari alla valutazione dell'obbligo di prestazione e deve esonerare dall'obbligo del segreto i medici che lo hanno curato e visitato.

H13

Assicurazione viaggi Drive

Auto a noleggio/eliminazione della franchigia

Per motivare il diritto all'indennizzo devono essere presentati i giustificativi necessari (es. contratto di locazione, verbale di consegna e accettazione, conteggio del locatore).

Assicurazione di protezione giuridica

H14

La gestione dei sinistri viene effettuata dai servizi giuridici di:

Assista Protezione giuridica SA
Ch. de Blandonnet 4
1214 Vernier/Genève

H15

Assista

- determina la procedura da seguire (decisione di consultare un avvocato, di avviare un processo, ecc.)
- conduce le trattative
- è autorizzata a rappresentare l'assicurato

H16

Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispose le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi. L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie e le consegna tutti i documenti ed elementi di prova disponibili. Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

H17

Divergenza di opinione

In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato. I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna, e in seguito posti a carico della parte soccombente..

Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito.

In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico e per quanto qui non regolato si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero. Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente alle proprie condizioni generali di assicurazione.

H18

Libera scelta dell'avvocato

Se lo richiede, l'assicurato può, ricevuta l'autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e incaricare un avvocato territorialmente competente, qualora necessario per la difesa dei suoi interessi in quel momento.

Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia concesso la sua approvazione.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Inoltre lo autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione tutti i documenti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e l'assicurato. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si riserva di determinare il foro competente.

H19

Ripetibili e indennità giudiziarie

Le ripetibili e indennità giudiziarie come le spese legali riconosciute all'assicurato spettano ad Assista.

Coperture supplementari

H20

Modulo di sicurezza Protection

Cyber

In caso di danni la cui copertura potrebbe necessitare di prestazioni da altri contratti, la pretesa nei confronti di terzi deve essere rivendicata per iscritto. Se il danno è stato provocato presumibilmente da un atto perseguibile, su richiesta della Basilese il contraente deve sporgere denuncia.

Card Protection Service

Per l'assunzione delle spese per l'emissione del nuovo passaporto e/o della nuova carta d'identità, inclusi i documenti provvisori, deve essere fatta denuncia del furto alla polizza e deve essere presente un rapporto della polizza.

Altre assicurazioni

H21

Obbligo d'informare

- Alla Basilese deve essere comunicata ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze del danno e deve esserle reso possibile lo svolgimento di tutte le indagini necessarie
- Su richiesta deve essere redatto per la Basilese un elenco delle cose presenti prima e dopo il danno e delle cose che hanno subito il danno, con indicazione del valore

H22

Obbligo di prova

- L'entità del danno deve essere provata per esempio per mezzo di fatture e ricevute
- La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno

H23

Determinazione del danno

Il danno viene determinato dalle parti oppure da un esperto comune o ancora con una procedura peritale.

La Basilese non è tenuta a prendere in consegna le cose recuperate o danneggiate.

L'avente diritto deve restituire l'indennizzo per le cose successivamente fornite, detratto il rimborso per eventuali perdite di valore oppure mettere le cose a disposizione della Basilese.

Assicurazione mobilia domestica

Procedura peritale

H24

Ogni parte può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito. Tali periti nominano un rappresentante prima di cominciare a valutare il danno.

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo l'evento dannoso. Se i valori stimati divergono, il rappresentante deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due valori stimati. I valori stimati stabiliti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti se non viene provato che gli stessi si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene l'esistenza di una tale differenza deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle del rappresentante.

H25

Franchigia

Nel caso in cui venga stipulata una franchigia, questa viene sottratta dall'indennizzo per ogni sinistro.

Riduzione dell'indennizzo

Sottoassicurazione

H26

L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata, eventualmente in considerazione della variazione della somma, a condizione che sia stato stipulato un adeguamento automatico della stessa.

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene rimborsato solo proporzionalmente al rapporto fra la somma assicurata e il valore di risarcimento.

Per sinistri fino a **5000 CHF** si rinuncia a verificare la presenza di una sottoassicurazione. Questo non si applica in caso di danni causati da eventi naturali.

Per l'assicurazione al primo rischio, il danno viene rimborsato fino all'ammontare della somma assicurata concordata, senza applicare alcuna sottoassicurazione.

H27

Violazione degli obblighi

In caso di violazione colposa di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione all'influsso che tale violazione ha avuto sul sinistro, sull'entità o sulla prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcun influsso sul sinistro, sull'entità né sulla comprovabilità del danno.

Se la persona assicurata non elimina una situazione di pericolo che potrebbe causare un danno di responsabilità civile e la cui soppressione è stata richiesta dalla Basilese, viene meno l'obbligo di prestazione nei suoi confronti, eccetto il caso in cui il danno si sarebbe verificato comunque indipendentemente dall'adempimento degli obblighi.

Limitazione delle prestazioni in caso di danni causati dagli elementi naturali in base alle disposizioni dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) in merito all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

H28

Si applicano le seguenti limitazioni delle prestazioni; gli indennizzi per danni a beni mobili e agli stabili non vengono addizionati:

- Se gli indennizzi relativi a un evento assicurato per singolo contraente calcolati da tutte le società autorizzate all'esercizio dell'attività in Svizzera superano i 25 milioni di franchi, gli stessi saranno ridotti a tale somma. È fatta salva un'ulteriore riduzione sulla base di una successiva riscossione
- Se gli indennizzi per un evento assicurato calcolati da tutte le società autorizzate all'esercizio dell'attività in Svizzera superano 1 miliardo di franchi, gli indennizzi spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo che la somma degli stessi non superi tale importo

I danni verificatisi in date e luoghi diversi costituiscono un unico evento, se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Requisito per la copertura di un evento è che il contratto di assicurazione sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento stesso.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch